Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0059(COD)

1.12.2025

EMENDAMENTI
200 - 480

Progetto di relazione
Malik Azmani
(PE779.352v01-00)

Istituzione di un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e abrogazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2001/40/CE del Consiglio e della decisione 2004/191/CE del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0101 – 2025/0059(COD))

Emendamento 200
Estrella Galán, Ilaria Salis, Damien Carême, Pernando Barrena Arza, Isabel Serra Sánchez, Özlem Demirel, João Oliveira

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 201
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, ***e*** l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0047/2025),	– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), ***l'articolo 207 e l'articolo 209*** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0047/2025),

Or. en

Emendamento 202
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	***DIRETTIVA*** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce ***un sistema comune per il*** rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio	che istituisce ***norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al*** rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio

Or. en

Emendamento 203
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	*(Non concerne la versione italiana)*
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	
che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio	

Or. en

Emendamento 204
Mary Khan

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	***DIRETTIVA*** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio	che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio

Or. en

Motivazione

Se approvato, l'emendamento si applica di conseguenza a tutto l'atto.

Emendamento 205
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	***DIRETTIVA*** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio	che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio

Or. en

Motivazione

Se approvato, l'emendamento si applica a tutto il testo.

Emendamento 206
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. ***In un contesto caratterizzato da troppi anni da un tasso di rimpatrio strutturalmente basso dei cittadini di paesi terzi cui è stato negato il diritto di asilo,*** una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione ***e di lotta contro la tratta di esseri umani***.

Or. fr

Emendamento 207
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune ***efficace*** sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di ***entrare o*** soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione ***e contribuisce a ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare***.

Or. en

Emendamento 208
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ***dovrebbe disporre di*** una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace ***è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della*** migrazione.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ***è tenuta a sostenere gli Stati membri perseguendo*** una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace ***costituisce un elemento essenziale della lotta alla*** migrazione ***irregolare***.

Or. en

Emendamento 209
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ***dovrebbe disporre di*** una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace ***è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della*** migrazione.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ***è tenuta a sostenere gli Stati membri perseguendo*** una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace ***costituisce un elemento essenziale della lotta alla*** migrazione ***irregolare***.

Or. en

Emendamento 210
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. ***Una*** politica di rimpatrio ***efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione***.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. ***Per essere efficace, la*** politica di rimpatrio ***dovrebbe garantire che i rimpatri siano sicuri, dignitosi e sostenibili***.

Or. en

Emendamento 211
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ***dovrebbe*** disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica ***di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un*** sistema ***credibile*** di ***gestione della*** migrazione.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ***punta a*** disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica ***dignitosa, umana e basata sui diritti dovrebbe essere il fondamento del*** sistema di migrazione ***dell'UE***.

Or. en

Emendamento 212
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ***dovrebbe*** disporre di una politica ***comune*** sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ***deve*** disporre di una politica ***efficace*** sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione.

Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione.	Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione.

Or. en

Emendamento 213
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Diversi Stati membri hanno dimostrato che i migranti irregolari possono essere rimpatriati in modo efficace mediante accordi bilaterali con paesi terzi. Si tratta di un modello comprovato di lotta contro la pressione migratoria che dovrebbe essere ampiamente attuato dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 214
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento ***istituisce un sistema comune*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, basato*** su una procedura comune di rimpatrio ***e riammissione, su un sistema per prevenire e gestire il rischio di fuga*** e ***su una*** cooperazione tra gli Stati membri ***fondata sulla fiducia reciproca***.	(2) Il presente regolamento ***definisce norme e procedure comuni*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare, basate*** su una procedura comune di rimpatrio***, su obblighi per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, su una serie di strumenti per la gestione efficace dei rimpatri, tra cui misure volte a incentivare il rimpatrio,*** e ***sulla*** cooperazione tra gli Stati membri***. Il presente regolamento non sostituisce i sistemi nazionali di rimpatrio***

e riammissione degli Stati membri, lascia impregiudicate le competenze nazionali e si applica parallelamente e in maniera complementare alle procedure nazionali.

Or. en

Emendamento 215
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento ***istituisce un sistema comune*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, basato*** su una procedura comune di rimpatrio ***e riammissione, su un sistema per prevenire e gestire il rischio di fuga*** e ***su una*** cooperazione tra gli Stati membri ***fondata sulla fiducia reciproca***.	(2) Il presente regolamento ***definisce norme e procedure comuni*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare, basate*** su una procedura comune di rimpatrio***, su obblighi per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, su una serie di strumenti per la gestione efficace dei rimpatri, tra cui misure volte a incentivare il rimpatrio,*** e ***sulla*** cooperazione tra gli Stati membri. ***Il presente regolamento non sostituisce i sistemi nazionali di rimpatrio e riammissione degli Stati membri, lascia impregiudicate le competenze nazionali e si applica parallelamente e in maniera complementare alle procedure nazionali.***

Or. en

Emendamento 216
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei	(2) Il presente regolamento istituisce un sistema comune ***globale*** per il rimpatrio

cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione***,*** basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione, ***su*** un sistema per prevenire e gestire il rischio di fuga ***e su una*** cooperazione ***tra gli Stati membri fondata sulla fiducia reciproca***.	dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione***. Tale sistema è*** basato su ***più componenti essenziali, tra cui*** una procedura comune di rimpatrio e riammissione, un sistema per ***il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio, un sistema per*** prevenire e gestire il rischio di fuga***, nonché un meccanismo di*** cooperazione ***per i rimpatri volto a garantire che i paesi terzi riammettano i loro cittadini, in linea con i loro obblighi internazionali***.

Or. en

Emendamento 217
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Il*** presente ***regolamento*** istituisce ***un sistema comune per il*** rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione***, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione, su un sistema per prevenire e gestire il rischio di fuga e su una cooperazione tra gli Stati membri fondata sulla fiducia reciproca***.	(2) ***La*** presente ***direttiva*** istituisce ***norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al*** rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione.

Or. en

Emendamento 218
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

(2) Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione, su un sistema per prevenire e gestire il rischio di fuga e su una cooperazione tra gli Stati membri fondata sulla fiducia reciproca.	(2) Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di ***entrare o*** soggiornare nell'Unione, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione, su ***una cooperazione efficace con i paesi terzi, su*** un sistema per prevenire e gestire il rischio di fuga e ***la probabilità di movimenti non autorizzati e*** su una cooperazione tra gli Stati membri fondata sulla fiducia reciproca.

Or. en

Emendamento 219
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione***, *su un sistema per prevenire e gestire il rischio di fuga e su una cooperazione tra gli Stati membri fondata sulla fiducia reciproca***.	(2) Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione.

Or. en

Emendamento 220
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento istituisce	(2) Il presente regolamento istituisce

un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione, su un sistema per ***prevenire e*** gestire il rischio di fuga e su una cooperazione tra gli Stati membri ***fondata sulla fiducia reciproca***.	un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione, su un sistema per ***monitorare tale procedura, su un sistema per*** gestire il rischio di fuga e su una cooperazione tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il regolamento prevede anche un sistema di monitoraggio. Non è possibile prevenire un rischio.

Emendamento 221
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è opportuno istituire un sistema comune per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale sistema dovrebbe basarsi sull'elaborazione integrata delle politiche in modo da garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.	***soppresso***
[3] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351,	

22.5.2024).

Or. en

Emendamento 222
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio[3],*** è opportuno istituire un sistema comune per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale sistema dovrebbe basarsi ***sull'elaborazione integrata delle politiche in modo da garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze***.	(3) È opportuno istituire un sistema comune per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale sistema dovrebbe basarsi ***sul rispetto del diritto internazionale e dell'UE in materia di diritti umani e protezione internazionale***.

[3] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

Or. en

Emendamento 223
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è opportuno istituire ***un sistema comune*** per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. ***Tale sistema dovrebbe*** basarsi sull'elaborazione integrata delle politiche in modo da garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.	(3) Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è opportuno istituire ***norme e procedure comuni*** per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. ***Tali norme e procedure comuni dovrebbero*** basarsi sull'elaborazione integrata delle politiche in modo da garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.
[3] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).	[3] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

Or. en

Emendamento 224
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è opportuno istituire un sistema comune per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale sistema dovrebbe basarsi sull'elaborazione integrata delle politiche in	(3) Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è opportuno istituire un sistema comune per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno ***nel territorio di uno Stato membro*** è irregolare. Tale sistema dovrebbe basarsi

modo da garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.	sull'elaborazione integrata delle politiche in modo da garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.
[3] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).	[3] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

Or. en

Motivazione

Allineamento alle definizioni di cui all'articolo 4.

Emendamento 225
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l'accento sull'importanza di un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea. Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 226
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l'accento sull'importanza di un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea. Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.	(4) Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l'accento sull'importanza di un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea***, anche rafforzando il collegamento tra l'emissione di una decisione di rimpatrio e l'effettiva partenza del cittadino di paese terzo interessato***. Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 227
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l'accento sull'importanza di un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea. Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.	(4) Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l'accento sull'importanza di un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea. Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa ***allo scopo di aumentare in modo significativo il tasso di rimpatri effettivi nell'Unione europea, che nel 2024 era pari soltanto al 24 %***.

Or. fr

Emendamento 228
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l'accento sull'importanza di un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea.*** Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.	(4) Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa***, il che ha portato alla presentazione della presente proposta senza una valutazione d'impatto, in contrasto con gli orientamenti per legiferare meglio***.

Or. en

Emendamento 229
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Gli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" il 12 dicembre 2024, ricordano che una politica di rimpatrio efficace costituisce un pilastro fondamentale di un sistema globale e credibile dell'UE in materia di asilo e migrazione. A tal fine invitano a sviluppare e attuare un approccio più assertivo e globale in materia di rimpatri tramite il potenziamento urgente del quadro giuridico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 230
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Gli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" il 12 dicembre 2024, ricordano che una politica di rimpatrio efficace costituisce un pilastro fondamentale di un sistema globale e credibile dell'UE in materia di asilo e migrazione. A tal fine invitano a sviluppare e attuare un approccio più assertivo e globale in materia di rimpatri tramite il potenziamento urgente del quadro giuridico.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 231
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Gli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" il 12 dicembre 2024, ricordano che una politica di rimpatrio efficace costituisce un pilastro fondamentale di un sistema globale e credibile dell'UE in materia di asilo e migrazione. A tal fine invitano a sviluppare e attuare un approccio più assertivo e globale in materia di rimpatri tramite il potenziamento	(5) Gli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" il 12 dicembre 2024, ricordano che una politica di rimpatrio efficace costituisce un pilastro fondamentale di un sistema globale***, efficace*** e credibile dell'UE in materia di asilo e migrazione. A tal fine invitano a sviluppare e attuare un approccio più assertivo e globale in materia di rimpatri tramite il potenziamento

urgente del quadro giuridico.

urgente del quadro giuridico.

Or. en

Emendamento 232
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Una politica di rimpatrio ***efficace*** dovrebbe essere coerente con ***il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra*** Stati membri***, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali***.	(6) Una politica di rimpatrio dovrebbe essere coerente con ***gli impegni assunti dagli*** Stati membri ***nel quadro del patto globale delle Nazioni Unite sulla migrazione approvato il 19 dicembre 2018 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite***. ***In tale testo gli Stati si sono impegnati a garantire che il trattenimento nel contesto della migrazione internazionale sia conseguenza di un giusto processo, non sia arbitrario, ma fondato sulla legge, sulla necessità, sulla proporzionalità e su valutazioni individuali, sia effettuato da funzionari autorizzati e per il più breve tempo possibile, a prescindere dal momento e dal luogo in cui il trattenimento si verifica, che sia all'ingresso, in transito o in corso di rimpatrio. Essi si sono impegnati inoltre a dare priorità ad alternative al trattenimento non detentive che siano in linea con il diritto internazionale e ad adottare un approccio basato sui diritti umani per qualsiasi trattenimento di migranti, ricorrendo alla misura del trattenimento solo come ultima risorsa.***

Or. en

Emendamento 233
Mélissa Camara

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe ***essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità,*** favorire la gestione dell'immigrazione ***illegale*** verso l'Unione ***e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne*** nel rispetto dei diritti fondamentali.	(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe favorire la gestione dell'immigrazione ***irregolare*** verso l'Unione nel rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 234
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali.	(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali. ***Essa rafforza inoltre la capacità dell'Unione di far rispettare le sue norme in materia di migrazione nell'ambito di un sistema di immigrazione credibile e ordinato.***

Or. en

Emendamento 235

Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire ***la gestione*** dell'immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali.	(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, ***apportandovi al contempo miglioramenti significativi, al fine di*** favorire ***il controllo effettivo*** dell'immigrazione illegale verso l'Unione***, di arginare i flussi illegali*** e ***di*** impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali.

Or. fr

Emendamento 236
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe ***essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i*** cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne ***nel rispetto dei diritti fondamentali***.	(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe ***garantire l'effettiva espulsione verso i paesi di origine o di transito dei*** cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ***e impedire che essi*** si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne ***dalle minacce derivanti dalla migrazione irregolare***.

Or. en

Emendamento 237
Charlie Weimers, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Georgiana Teodorescu, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe ***essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i*** cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne ***nel rispetto dei diritti fondamentali***.	(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe ***garantire l'effettiva espulsione verso i paesi di origine o di transito dei*** cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ***e impedire che essi*** si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne ***dalle minacce derivanti dalla migrazione irregolare***.

Or. en

Emendamento 238
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe ***essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'***immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali.	(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe ***garantire la sicurezza dei cittadini degli Stati membri, fermare l'***immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 239
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione ***illegale*** verso l'Unione e impedire ***che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione*** tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali.	(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione ***irregolare*** verso l'Unione e ***contribuire a*** impedire ***i movimenti non autorizzati*** tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Motivazione

Allineamento alle definizioni di cui all'articolo 4.

Emendamento 240
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, ***favorire la gestione dell'***immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti	(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, ***contribuire a prevenire l'***immigrazione illegale verso l'Unione e ***a*** impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti

fondamentali.	fondamentali.

Or. en

Emendamento 241
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò il quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio[4] e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione si sono notevolmente evoluti. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. La Commissione ha cercato nel 2018 di riformare le norme in materia di rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri[6]. Ha inoltre cercato di sostenere gli Stati membri nell'utilizzo delle flessibilità previste dalla direttiva 2008/115/CE mediante le raccomandazioni (UE) 2017/2338[7] e (UE) 2023/682[8]. I limiti dell'attuale quadro giuridico sono stati tuttavia raggiunti.	***soppresso***

[4] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento

(UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

[5] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

[6] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), Bruxelles, 12.9.2018, COM(2018) 634 final - 2018/0329(COD).

[7] Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj).

[8] Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2023/1763 (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj.

Or. en

Emendamento 242
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò*** il quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio[4] e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ***non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione***. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione si sono notevolmente evoluti. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. ***La Commissione ha cercato nel 2018 di riformare le norme in materia di rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri[6]. Ha inoltre cercato di sostenere gli Stati membri nell'utilizzo delle flessibilità previste dalla direttiva 2008/115/CE mediante le raccomandazioni (UE) 2017/2338[7] e (UE) 2023/682[8].*** I limiti dell'attuale quadro giuridico sono stati ***tuttavia*** raggiunti.	(7) Il quadro giuridico esistente ***in materia di rimpatrio***, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio[4] e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ***deve essere aggiornato***. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione si sono notevolmente evoluti. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. I limiti dell'attuale quadro giuridico ***in materia di rimpatrio*** sono stati raggiunti.
[4] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).	[4] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).
[5] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).	[5] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

[6] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), Bruxelles, 12.9.2018, COM(2018) 634 final - 2018/0329(COD).

[7] Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj).

[8] Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2023/1763 (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj.

Or. en

Motivazione

Il considerando è inutilmente negativo e retrospettivo.

Emendamento 243
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò il quadro giuridico esistente,	(7) L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò il quadro giuridico esistente,

costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio[4] e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione ***si*** sono notevolmente ***evoluti***. ***Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. La Commissione ha cercato nel 2018 di riformare le norme in materia di rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri[6]. Ha inoltre cercato di sostenere gli Stati membri nell'utilizzo delle flessibilità previste dalla direttiva 2008/115/CE mediante le raccomandazioni (UE) 2017/2338[7] e (UE) 2023/682[8]. I limiti dell'attuale quadro giuridico sono stati tuttavia raggiunti.***

costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione ***né alle esigenze legislative e operative per garantire rimpatri efficaci***. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, ***la minaccia della migrazione irregolare verso*** lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione sono notevolmente ***cresciute***.

[4] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

[5] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

[6] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), Bruxelles, 12.9.2018, COM(2018) 634 final - 2018/0329(COD).

[7] Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj).

[8] Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2023/1763 (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj.

Or. en

Emendamento 244
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò il quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio[4] e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione ***si*** sono notevolmente ***evoluti***. ***Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle***	(7) L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò il quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio[4] e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione ***né alle esigenze legislative e operative per garantire rimpatri efficaci***. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, ***la minaccia della migrazione irregolare verso*** lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione sono notevolmente ***cresciute***.

pratiche degli Stati membri. La Commissione ha cercato nel 2018 di riformare le norme in materia di rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri[6]. Ha inoltre cercato di sostenere gli Stati membri nell'utilizzo delle flessibilità previste dalla direttiva 2008/115/CE mediante le raccomandazioni (UE) 2017/2338[7] e (UE) 2023/682[8]. I limiti dell'attuale quadro giuridico sono stati tuttavia raggiunti.

[4] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

[5] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

[6] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), Bruxelles, 12.9.2018, COM(2018) 634 final - 2018/0329(COD).

[7] Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj).

[8] Raccomandazione (UE) 2023/682 della

[4] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

[5] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2023/1763 (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj.

Or. en

Emendamento 245
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò ***il*** quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio[4] e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ***non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione***. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione si sono notevolmente evoluti. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. ***La Commissione ha cercato nel 2018 di riformare le norme in materia di rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri[6]. Ha inoltre cercato di sostenere gli Stati membri nell'utilizzo delle flessibilità previste dalla direttiva 2008/115/CE*** mediante ***le raccomandazioni (UE) 2017/2338[7] e (UE) 2023/682[8]***. ***I limiti dell'attuale quadro giuridico sono stati tuttavia raggiunti.***	(7) L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò ***l'attuazione e il rispetto del*** quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ***variano da uno Stato membro all'altro***. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione si sono notevolmente evoluti. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. ***È pertanto opportuno procedere a un'ulteriore armonizzazione*** mediante ***un regolamento***.

[4] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

[5] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

[6] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), Bruxelles, 12.9.2018, COM(2018) 634 final - 2018/0329(COD).

[7] Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj).

[8] Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2023/1763 (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj.

Or. en

Emendamento 246
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli*** Stati membri siano ***rimpatriati*** in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. ***Occorrono*** norme chiare ***e*** trasparenti***, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri***.	(8) ***Gli*** Stati membri ***non dovrebbero essere tenuti ad adottare e attuare una politica di rimpatrio. Qualora uno Stato membro proceda in tal senso, la sua politica di rimpatrio dovrebbe essere solo volontaria e basarsi su norme comuni affinché le persone*** siano ***rimpatriate*** in maniera umana e nel pieno rispetto dei ***loro*** diritti fondamentali e ***della loro dignità, come pure*** del diritto internazionale***, compresi la protezione dei rifugiati, la protezione dei diritti dei minori, la protezione degli apolidi e altri obblighi in materia di diritti umani***. ***A tal fine è necessario stabilire*** norme chiare***,*** trasparenti ***e basate sui diritti***.

Or. en

Emendamento 247
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia ***rigorosa ed equa*** per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali	(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia ***sicura, dignitosa e sostenibile*** per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno

e del diritto internazionale. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare***, agevolare e accelerare*** le procedure di rimpatrio ***e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri***.	rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare le procedure di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 248
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana ***e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale***. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.	(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 249
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati ***in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale***. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.	(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati ***senza indebito ritardo***. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 250
Charlie Weimers, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Georgiana Teodorescu, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ***ed equa*** per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana ***e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale***. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi	(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e

interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.	accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato***, anche*** da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 251
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ***ed equa*** per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana ***e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale***. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.	(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato***, anche*** da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 252
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno istituire una procedura comune ***di rimpatrio che sia rigorosa ed equa*** per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.	(8) È opportuno istituire una procedura comune ***per rimpatri efficaci*** per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera ***sostenibile, dignitosa e*** umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il dispositivo.

Emendamento 253
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ***ai cittadini di paesi terzi interessati e alle***	(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano ***la*** certezza ***del diritto e l'effettiva esecuzione***

autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

delle decisioni di rimpatrio. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

Or. fr

Emendamento 254
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati ***in maniera umana e*** nel pieno rispetto ***dei diritti fondamentali e del diritto internazionale***. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.	(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati ***il prima possibile*** nel pieno rispetto ***dell'interesse nazionale degli Stati membri***. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 255
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Sebbene le procedure comuni vigenti a livello dell'Unione contribuiscano a una procedura di rimpatrio più efficiente, occorre tenere conto anche delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici nazionali e delle diverse sfide cui devono far fronte gli Stati membri. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di adottare misure nazionali supplementari che rafforzino l'ordine pubblico e la sicurezza o razionalizzino ulteriormente le procedure di rimpatrio, a condizione che tali misure siano pienamente conformi alle disposizioni del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 256
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Ozdoba

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'applicazione delle norme di cui al presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sull'accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Ove del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l'emissione e i mezzi di ricorso, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio[10].	***soppresso***

[9] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

[10] Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).

Or. en

Emendamento 257
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'applicazione delle norme di cui al presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sull'accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Ove del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l'emissione e i mezzi di ricorso, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio[10].	***soppresso***

[9] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

[10] Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).

Or. en

Emendamento 258
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'applicazione delle norme di cui al presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sull'accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Ove del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l'emissione ***e i mezzi di ricorso***, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del	(9) L'applicazione delle norme di cui al presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sull'accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Ove del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l'emissione, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del

Parlamento europeo e del Consiglio[10].	Consiglio[10]. ***A tale proposito è importante allineare le disposizioni sui mezzi di ricorso onde garantire alle persone soggette al presente regolamento e al regolamento (UE) 2024/1348 o al regolamento (UE) 2024/1349 l'esercizio concreto del diritto a un ricorso effettivo***.
[9] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).	[9] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
[10] Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).	[10] Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).

Or. en

Motivazione

I termini per la presentazione dei ricorsi devono essere coerenti tra tutti i regolamenti e devono consentire ai rimpatriandi di esercitare pienamente il loro diritto a un ricorso effettivo.

Emendamento 259
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'applicazione delle norme di cui ***al*** presente ***regolamento*** non dovrebbe incidere sulle norme sull'accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Ove	(9) L'applicazione delle norme di cui ***alla*** presente ***direttiva*** non dovrebbe incidere sulle norme sull'accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Ove

del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l'emissione e i mezzi di ricorso, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio[10].	del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l'emissione e i mezzi di ricorso, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]***, garantendo in tutti i casi il diritto a un ricorso effettivo, con effetto sospensivo automatico del rimpatrio in tutte le fasi della procedura***.
[9] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).	[9] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
[10] Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).	[10] Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).

Or. en

Emendamento 260
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il presente regolamento disciplina le procedure di rimpatrio indipendentemente dalle norme stabilite in altri atti dell'Unione. La sua applicazione non è vincolata né

subordinata ai meccanismi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1351 o nel regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 261
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Il*** presente ***regolamento*** rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") ***e*** dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"). ***Esso*** dovrebbe essere ***applicato*** nel rispetto della Carta, dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinente.	(10) ***La*** presente ***direttiva*** rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")***,*** dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra") ***e dalla convenzione relativa allo status degli apolidi del 28 settembre 1954 ("convenzione sull'apolidia")***. ***Essa*** dovrebbe essere ***applicata*** nel rispetto della Carta, dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinente.

Or. en

Emendamento 262
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere rispettati il	***soppresso***

principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Or. en

Emendamento 263
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***Nell'applicazione del presente regolamento*** dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta. ***Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.***	(11) Dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta.

Or. en

Emendamento 264
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***Nell'applicazione del presente regolamento*** dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta. ***Nessuno può essere***	(11) Dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta.

allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Or. en

Emendamento 265
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Nell'applicazione ***del*** presente ***regolamento*** dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta. Nessuno ***può*** essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura ***o*** ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.	(11) Nell'applicazione ***della*** presente ***direttiva*** dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta. Nessuno ***dovrebbe*** essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura***,*** ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti ***o a qualsiasi altra violazione dei diritti umani***.

Or. en

Emendamento 266
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Al fine di garantire la rapidità e l'esecutività dei rimpatri è essenziale mantenere una chiara distinzione tra la procedura di asilo e quella di rimpatrio. La possibilità di rinviare l'allontanamento per motivi

connessi alla protezione internazionale rischia di creare, nel quadro dei rimpatri, un sistema di protezione parallelo che può essere oggetto di abusi e dar luogo a uno status giuridico paradossale per la persona interessata. Pertanto, la valutazione delle esigenze di protezione, compreso il rispetto del principio di non respingimento, dovrebbe essere gestita in modo esaustivo ed esclusivo nell'ambito della procedura di asilo.

Or. en

Motivazione

Manteniamo la posizione di fondo secondo cui il controllo del rispetto del principio di non respingimento non dovrebbe far parte del regolamento sui rimpatri. Tale valutazione rientra esclusivamente nel quadro dell'asilo, come previsto dall'attuale direttiva; in tal modo si evita una duplicazione confusa e inefficiente delle procedure. Sebbene gli emendamenti dell'articolo 12 introducano tale verifica, la nostra posizione di riserva è che la sua applicazione debba essere rigorosamente circoscritta. Non dovrebbe diventare uno strumento per riaprire contenziosi sulle domande di asilo, ma piuttosto una verifica finale e limitata.

Emendamento 267
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Lo Stato membro sul cui territorio ***è individuato il*** cittadino di paese terzo ***il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione***. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e***, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute***.	(12) Lo Stato membro sul cui territorio ***risulta soggiornare irregolarmente un*** cittadino di paese terzo ***dovrebbe istituire una procedura equa e trasparente volta a verificare se il soggiorno dell'interessato possa essere regolarizzato attraverso il rilascio, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, di un permesso di soggiorno autonomo, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno***. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità***, facendo sì che la loro individuazione sospenda qualsiasi procedura di rimpatrio fino a***

quando le esigenze di protezione non siano state adeguatamente valutate e ***sia garantito che il rimpatrio non comporti un rischio di violazione dei diritti fondamentali dell'interessato***.

Or. en

Emendamento 268
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute.	(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità ***quali definite nel presente regolamento*** e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute. ***Poiché l'individuazione precoce della vulnerabilità è una condizione preliminare per una procedura equa, è opportuno effettuare una valutazione individuale prima di emettere una decisione di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 269
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo ***il*** cui ***soggiorno*** è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. ***Quando individuano*** un cittadino di paese terzo ***il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero*** identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute.	(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo ***la*** cui ***presenza*** è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. ***Qualora accerti che*** un cittadino di paese terzo ***è presente irregolarmente, lo Stato membro dovrebbe*** identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il dispositivo.

Emendamento 270
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. ***Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute.***	(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero***, senza duplicare i controlli effettuati in procedimenti o procedure precedenti,*** identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 271
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali ***rischi*** per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità ***e, se del caso,*** effettuare un controllo dello stato di salute.	(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali ***minacce*** per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità ***ed*** effettuare un controllo dello stato di salute.

Or. en

Emendamento 272
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. ***Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute.***	(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero***, senza duplicare i controlli effettuati in procedimenti o procedure precedenti,*** identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 273
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, prima di emettere una decisione di rimpatrio, per ciascun cittadino di paese terzo sia effettuata, con la dovuta diligenza e in buona fede, una valutazione individuale ragionevole e obiettiva dei diritti fondamentali. Tale valutazione dovrebbe prendere in considerazione il principio di non respingimento, il diritto alla vita familiare, l'interesse superiore del minore, qualsiasi situazione di vulnerabilità o qualsiasi rischio di violazione dei diritti umani dell'interessato. Qualora da tale valutazione risulti che un rimpatrio violerebbe i diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'Unione o internazionale, la decisione di rimpatrio non dovrebbe essere emessa.

Or. en

Emendamento 274
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Gli Stati membri conservano il diritto di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi

caritatevoli, umanitari o di altra natura, permessi di soggiorno autonomi, visti per soggiorni di lunga durata o altre autorizzazioni che conferiscono il diritto di soggiorno a cittadini di paesi terzi con status irregolare. In tali circostanze, le decisioni di rimpatrio già emesse dovrebbero essere revocate o sospese per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno.

Or. en

Motivazione

Per allinearsi all'articolo 7, paragrafo 9, e rafforzarlo.

Emendamento 275
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Le donne vittime della tratta, della violenza di genere o dell'apartheid di genere costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della direttiva (UE) 2024/1712. Le loro esigenze specifiche di protezione dovrebbero precludere qualsiasi procedura di rimpatrio che possa esporle a ulteriori danni.

Or. en

Emendamento 276
Estrella Galán

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che per le persone soggette a procedure di rimpatrio sia effettuata, in qualsiasi fase, una valutazione delle vulnerabilità. I fattori che aumentano il rischio di vulnerabilità possono comprendere, tra l'altro: fattori individuali come l'età, il sesso, il genere, lo status sociale, le convinzioni e gli atteggiamenti, le caratteristiche emotive, psicologiche e cognitive, il benessere fisico e mentale, i fattori domestici e familiari, i fattori comunitari, i fattori strutturali, i fattori situazionali o eventuali altri fattori che possono incidere sulla persona.

Or. en

Emendamento 277
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 278
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 279
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione	***soppresso***

personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.

Or. en

Emendamento 280
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 281
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le autorità competenti dovrebbero	(13) ***In caso di allontanamento,*** le

verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione ***approfondita*** di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.

autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura ***o in altre procedure precedenti***. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento ***rilevante*** delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio***, a condizione che siano giustificati e che non si ritenga che siano stati presentati dal cittadino di paese terzo esclusivamente al fine di ritardare o impedire l'allontanamento***. ***Gli Stati membri possono rinviare il cittadino di paese terzo che indica che l'allontanamento violerebbe il principio di non respingimento alla procedura appropriata, compresa la procedura di asilo in riferimento al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE.***

Or. en

Emendamento 282
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le	(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le

circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.	circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura***, a condizione che in tali fasi sia stata effettuata una valutazione sul merito di eventuali domande di protezione internazionale***. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 13.

Emendamento 283
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. ***Il*** cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare ***quanto prima*** elementi di prova relativi alla propria situazione personale***. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura***. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.	(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. ***Al*** cittadino di paese terzo ***o apolide*** interessato dovrebbe ***essere concessa la possibilità effettiva di*** presentare elementi di prova relativi alla propria situazione personale. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.

Or. en

Emendamento 284
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. ***Il*** cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. ***Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura.*** È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.	(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. ***Al*** cittadino di paese terzo interessato dovrebbe ***essere concessa la possibilità effettiva di*** presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.

Or. en

Emendamento 285
Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Nel corso della valutazione le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a eventuali segni di vulnerabilità o esigenze procedurali particolari che possano incidere in modo significativo sulla situazione del cittadino di paese terzo al momento del rimpatrio. Tali vulnerabilità possono comprendere, tra l'altro, l'età avanzata, le disabilità, le malattie gravi, le esperienze passate di traumi, torture o sfruttamento, o rischi

	legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere. In caso di individuazione di tali circostanze, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano fornite senza indugio garanzie e misure di sostegno adeguate, compresi, se del caso, la cooperazione con servizi specializzati e il coinvolgimento di personale qualificato, in particolare nei casi riguardanti minori.

Or. en

Emendamento 286
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per ridurre il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino attraverso le frontiere interne comuni, salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 287
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese	***soppresso***

bilaterali, e in modo più mirato per ridurre il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino attraverso le frontiere interne comuni, salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.

Or. en

Emendamento 288
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per ***ridurre il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino attraverso le frontiere interne comuni, salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne***.	(14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per ***favorire rimpatri efficaci nei paesi terzi***.

Or. en

Emendamento 289
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare ***in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato*** per ridurre il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino	(14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare ***meglio e maggiormente nell'ambito del nuovo sistema comune di rimpatrio*** per ridurre il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino attraverso le frontiere

attraverso le frontiere interne comuni, salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.

interne comuni, salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.

Or. en

Emendamento 290
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per ridurre il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino attraverso le frontiere interne comuni, salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.	(14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per ridurre ***e prevenire*** il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino attraverso le frontiere interne comuni, salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.

Or. en

Emendamento 291
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***È necessario che*** gli Stati membri ***possano*** cooperare in modo ***più*** flessibile***, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per*** ridurre ***il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino*** attraverso le frontiere interne comuni***,***	(14) Gli Stati membri ***dovrebbero poter*** cooperare in modo flessibile ***in materia di rimpatrio, senza pregiudicare le norme relative ai trasferimenti di richiedenti protezione internazionale e quelle che disciplinano lo spazio Schengen di libera circolazione. Tale cooperazione dovrebbe***

salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.	***contribuire a*** ridurre ***i movimenti secondari delle persone oggetto di decisioni di rimpatrio*** attraverso le frontiere interne comuni.

Or. en

Motivazione

Incoraggiare nuovi accordi bilaterali tra gli Stati membri equivale a non armonizzare l'approccio europeo. Con un intreccio di accordi bilaterali che trasferiscono la responsabilità da un luogo all'altro dell'Unione, l'incertezza riguardo alla responsabilità per i rimpatri non può che aumentare.

Emendamento 292
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 293
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o	(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o

di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze.

di residenza nel territorio degli Stati membri ***e che non sussiste alcun'altra possibilità di concedergli un permesso di soggiorno***, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze. ***Tale valutazione dovrebbe comprendere una valutazione dei motivi individuali connessi ai diritti umani che possono incidere sull'idoneità del rimpatrio, compresi eventuali rischi di respingimento, il diritto alla vita familiare, l'interesse superiore del minore, lo stato di salute fisica e mentale della persona e qualsiasi situazione di vulnerabilità che riguardi la persona interessata.***

Or. en

Emendamento 294
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio ***sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze***.	(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio***. La decisione di rimpatrio dovrebbe stabilire l'obbligo per il cittadino di paese terzo di lasciare il territorio degli Stati membri. La decisione di rimpatrio non dovrebbe obbligatoriamente determinare il paese di rimpatrio. Il paese di rimpatrio dovrebbe essere determinato al più tardi prima dell'allontanamento e può essere determinato nella decisione di rimpatrio o in qualsiasi altra decisione di allontanamento separata dalla decisione***

di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 295
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio ***sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze***.	(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio***. La decisione di rimpatrio dovrebbe stabilire l'obbligo per il cittadino di paese terzo di lasciare il territorio degli Stati membri. La decisione di rimpatrio non dovrebbe obbligatoriamente determinare il paese di rimpatrio. Il paese di rimpatrio dovrebbe essere determinato al più tardi prima dell'allontanamento e può essere determinato nella decisione di rimpatrio o in qualsiasi altra decisione di allontanamento separata dalla decisione di rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 296
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o	(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o

di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio ***sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze***.	di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 297
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, ***è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio*** sulla base di una valutazione individuale ***che tenga*** conto di tutti i fatti e tutte le circostanze.	(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, sulla base di una valutazione individuale ***e tenendo*** conto di tutti i fatti e tutte le circostanze***, è di norma opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio***.

Or. en

Motivazione

Viene invertito l'ordine della procedura per chiarire come dovrebbe funzionare.

Emendamento 298
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) La responsabilità primaria di lasciare il territorio degli Stati membri conformemente alla decisione di

	rimpatrio dovrebbe ricadere sul cittadino di paese terzo che ha l'obbligo di lasciare il territorio.

Or. en

Emendamento 299
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio e siano messi a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 300
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti in un modello specifico sotto	***soppresso***

forma di ordine europeo di rimpatrio e siano messi a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.

Or. en

Emendamento 301
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti ***in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio e siano messi a disposizione*** nel sistema d'informazione Schengen ***insieme alla*** segnalazione di rimpatrio ***o*** tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. ***L'***ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.	(16) È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti nel sistema d'informazione Schengen ***e messi a disposizione tramite la*** segnalazione di rimpatrio ***e, se necessario,*** tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. ***Le informazioni possono essere scambiate nel sistema d'informazione Schengen mediante un*** ordine europeo di rimpatrio***. Lo scambio di informazioni basato sul sistema d'informazione Schengen*** dovrebbe a sua volta sostenere ***un efficace sistema di rimpatrio, compreso*** il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.

Or. en

Emendamento 302
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio e siano messi a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.	(16) È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio***, il quale è secondario rispetto alla decisione di rimpatrio ai sensi del diritto nazionale,*** e siano messi a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.

Or. en

Emendamento 303
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***È necessario provvedere affinché*** gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro ***siano*** inseriti in un modello specifico ***sotto forma di*** ordine europeo di rimpatrio ***e siano messi*** a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un	(16) Gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro ***possono essere*** inseriti in un modello specifico **–** ***un*** ordine europeo di rimpatrio **–** ***che può quindi essere messo*** a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro.

altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio ***dovrebbe*** a sua volta ***sostenere*** il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro ***qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione***.	L'ordine europeo di rimpatrio ***può*** a sua volta ***facilitare*** il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 9.

Emendamento 304
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Spesso, e soprattutto se il cittadino di paese terzo non coopera, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti dovrebbero determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella decisione di rimpatrio il paese o i paesi più probabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 305
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Spesso, e soprattutto se il cittadino	(17) Spesso, e soprattutto se il cittadino

di paese terzo non coopera, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti dovrebbero determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili ***e*** indicare nella decisione di rimpatrio ***il paese o i*** paesi ***più probabili***.	di paese terzo non coopera, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti dovrebbero determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili***. Gli Stati membri possono*** indicare nella decisione di rimpatrio ***nessuno, uno o più*** paesi ***possibili di rimpatrio, in conformità del diritto nazionale***. ***Il paese di rimpatrio può essere determinato nella decisione di rimpatrio o, se del caso, in una fase successiva nel provvedimento di allontanamento.***

Or. en

Emendamento 306
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Spesso, e soprattutto*** se il cittadino di paese terzo non coopera, ***è difficile per*** le autorità competenti ***identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti*** dovrebbero determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella decisione di rimpatrio il paese o i paesi più probabili.	(17) Se il cittadino di paese terzo non coopera, le autorità competenti dovrebbero determinare il paese ***o i paesi*** di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella decisione di rimpatrio il paese o i paesi più probabili.

Or. en

Emendamento 307
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Spesso, e soprattutto*** se il cittadino di paese terzo non coopera, ***è difficile per*** le autorità competenti ***identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti*** dovrebbero determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella decisione di rimpatrio il paese o i paesi più probabili.	(17) Se il cittadino di paese terzo non coopera, le autorità competenti dovrebbero determinare il paese ***o i paesi*** di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella decisione di rimpatrio il paese o i paesi più probabili.

Or. en

Emendamento 308
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Spesso, ***e soprattutto se*** il cittadino di paese terzo non coopera, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti dovrebbero ***determinare il paese*** di rimpatrio ***sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella*** decisione di rimpatrio ***il paese o i paesi più probabili***.	(17) Spesso, ***anche nei casi in cui*** il cittadino di paese terzo non coopera, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti ***non*** dovrebbero ***emettere una decisione*** di rimpatrio***. Qualora risulti che è stato identificato il paese sbagliato, la*** decisione di rimpatrio ***dovrebbe essere revocata e lo Stato membro che l'ha emessa dovrebbe cancellare ogni segnalazione corrispondente dal sistema d'informazione Schengen***.

Or. en

Emendamento 309
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Spesso, e soprattutto se il cittadino di paese terzo non ***coopera***, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio ***al momento*** dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti dovrebbero determinare ***il*** paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella decisione di rimpatrio il paese ***o i paesi più probabili***.	(17) Spesso, e soprattutto se il cittadino di paese terzo non ***fornisce o non è in grado di fornire informazioni sufficienti***, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio ***ai fini*** dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti dovrebbero ***poter*** determinare ***un*** paese di rimpatrio ***provvisorio*** sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella decisione di rimpatrio ***un unico*** paese ***di rimpatrio***.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 7.

Emendamento 310
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il	***soppresso***

ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.

Or. en

Emendamento 311
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno ***che tale*** decisione ***sia riconosciuta ed eseguita***. ***Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.***	(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno ***non emettere un'ulteriore*** decisione ***di rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 312
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se un cittadino di paese terzo	(18) Se un cittadino di paese terzo

presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, ***è opportuno che*** tale decisione ***sia*** riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.	presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, tale decisione ***può essere*** riconosciuta ed eseguita***. Il riconoscimento e la successiva eventuale esecuzione degli allontanamenti richiedono una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti, in particolare per consentire di valutare la vulnerabilità di un cittadino di paese terzo e per tenere conto del principio di non respingimento, per cui è opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di decidere se esaminare i singoli casi prima dell'esecuzione***. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.

Or. en

Emendamento 313
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio ***esecutiva*** emessa da un altro Stato membro, ***è opportuno che*** tale decisione ***sia*** riconosciuta ed eseguita***. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero***	(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro, tale decisione ***può essere*** riconosciuta ed eseguita. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato ***esclusivamente*** nello Stato membro che

agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.

l'ha emessa.

Or. en

Emendamento 314
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio ***esecutiva*** emessa da un altro Stato membro, ***è opportuno che*** tale decisione ***sia*** riconosciuta ed eseguita***. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio***. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.	(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro, tale decisione ***può essere*** riconosciuta ed eseguita. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato ***esclusivamente*** nello Stato membro che l'ha emessa.

Or. en

Emendamento 315

Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.	(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa***, senza tuttavia impedirne l'esecuzione qualora siano soddisfatti i criteri necessari***.

Or. fr

Emendamento 316
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, ***è opportuno che*** tale decisione ***sia*** riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle	(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, tale decisione ***può essere*** riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio

decisioni di rimpatrio ***dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di*** una cooperazione rafforzata e ***della*** fiducia reciproca tra gli Stati membri***. Possono*** inoltre contribuire a scoraggiare ***la migrazione irregolare e*** i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione***, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio***. ***Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.***	***richiedono*** una cooperazione rafforzata e ***la*** fiducia reciproca tra gli Stati membri***, in particolare per garantire che il rimpatriando possa esercitare pienamente il diritto a un ricorso effettivo. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio può*** inoltre contribuire a scoraggiare i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 9.

Emendamento 317
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione ***irregolare*** e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.	(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita ***nei casi e alle condizioni stabiliti dal presente regolamento***. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione ***illegale*** e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere

esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.

Or. en

Emendamento 318
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Per facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, è opportuno istituire un ordine europeo di rimpatrio onde consentire agli Stati membri di inserire tale modello nel sistema d'informazione Schengen. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di stabilire il modello dell'ordine europeo di rimpatrio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Motivazione

Allineamento agli emendamenti agli articoli 7 e 48 bis.

Emendamento 319
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Per contrastare tale situazione e garantire che la responsabilità dell'esecuzione sia chiaramente attribuita, il presente regolamento istituisce un meccanismo vincolante di "ripresa in carico" basato sul principio secondo cui la responsabilità ultima spetta allo Stato membro di emissione. Uno Stato membro che effettua un fermo può pertanto chiedere una ripresa in carico, in particolare quando si trovi ad affrontare propri impedimenti all'allontanamento oppure quando lo Stato membro di emissione abbia migliori prospettive di successo. Per garantire la celerità e la certezza di tale procedura, qualora lo Stato membro di emissione non risponda alla notifica entro un termine perentorio, sorge a suo carico l'obbligo automatico di riprendere in carico la persona e di dare esecuzione al rimpatrio.

Or. en

Emendamento 320
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Qualora l'allontanamento sia eseguito sulla base delle informazioni disponibili nell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7,

paragrafo 7, o nel sistema d'informazione Schengen o nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione e, ove pertinente, nella decisione di allontanamento, il riconoscimento non dovrebbe costituire una decisione o un atto.

Or. en

Emendamento 321
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Al fine di aiutare gli Stati membri a garantire l'efficace attuazione della politica di rimpatrio dell'Unione, è opportuno che i costi direttamente connessi al rimpatrio, all'allontanamento e al trattenimento siano ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione.

Or. en

Emendamento 322
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) Per garantire che la procedura di ripresa in carico non sia vanificata da un'ulteriore fuga del cittadino di paese terzo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trattenere la persona al fine specifico di assicurarne il trasferimento verso lo Stato membro di emissione. Tale trattenimento

dovrebbe essere imposto solo ove necessario e proporzionato e per il periodo di tempo più breve possibile necessario per il completamento delle procedure amministrative di trasferimento.

Or. en

Emendamento 323
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) Lo Stato membro di esecuzione può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio o la decisione di allontanamento dello Stato membro di emissione in una serie di situazioni, ad esempio quando è più rapido per lo Stato membro di esecuzione emettere una propria decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, o se lo Stato membro di esecuzione dispone di modalità di cooperazione che consentono un rimpatrio o un allontanamento più rapidi ed efficaci.

Or. en

Emendamento 324
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto	***soppresso***

disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio possa essere messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen. Entro il 1º luglio 2027, poco più di un anno dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351, la Commissione dovrebbe verificare se gli Stati membri abbiano messo in atto disposizioni giuridiche e tecniche adeguate per trattare efficacemente gli ordini europei di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen. Sulla base di tale verifica, la Commissione dovrebbe adottare una decisione di esecuzione che renda obbligatorio il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio esecutive, sostenuto dall'ordine europeo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 325
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio possa essere messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen. Entro il 1º luglio 2027, poco più di un anno dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351, la Commissione dovrebbe verificare se gli Stati membri abbiano messo in atto disposizioni giuridiche e tecniche adeguate per trattare efficacemente gli ordini europei di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen. Sulla base di tale verifica, la Commissione dovrebbe adottare una decisione di esecuzione che	***soppresso***

renda obbligatorio il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio esecutive, sostenuto dall'ordine europeo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 326
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché ***l'***ordine europeo di rimpatrio ***possa essere messo a disposizione*** attraverso il sistema d'informazione Schengen. Entro il 1º luglio ***2027, poco più di un anno dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351***, la Commissione dovrebbe ***verificare*** se ***gli*** Stati membri ***abbiano messo in atto disposizioni giuridiche e tecniche adeguate per trattare efficacemente gli ordini europei di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen. Sulla base di tale verifica, la Commissione dovrebbe adottare una decisione di esecuzione che renda obbligatorio il*** riconoscimento ***delle decisioni di rimpatrio esecutive, sostenuto dall'ordine europeo di rimpatrio***.	(19) A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché ***sia possibile mettere a disposizione un*** ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen. Entro il 1º luglio ***2028***, la Commissione dovrebbe ***valutare*** se ***le disposizioni messe in atto dagli*** Stati membri ***siano efficaci ed esaminare le implicazioni del*** riconoscimento ***reciproco sul diritto del rimpatriando a un ricorso effettivo***.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 9.

Emendamento 327
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio possa essere messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen. ***Entro il 1º luglio 2027, poco più di un anno*** dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351, la Commissione dovrebbe verificare se ***gli Stati membri abbiano messo in atto*** disposizioni giuridiche e tecniche ***adeguate per trattare efficacemente gli ordini europei*** di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen. Sulla base di tale verifica, ***la Commissione*** dovrebbe adottare una decisione di esecuzione che renda obbligatorio il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio esecutive, sostenuto dall'ordine europeo di rimpatrio.	(19) A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio possa essere messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen. ***[Tre anni*** dopo***]*** la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351, la Commissione dovrebbe verificare se ***l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio e delle decisioni di allontanamento sia efficace, se le informazioni pertinenti disponibili nel sistema d'informazione Schengen siano aggiornate conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 e se le*** disposizioni giuridiche e tecniche ***messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo*** di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen ***siano efficaci***. Sulla base di tale verifica, ***il Consiglio*** dovrebbe adottare una decisione di esecuzione che renda obbligatorio il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio esecutive, sostenuto dall'ordine europeo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 328
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca	***soppresso***

l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e di norma non dovrebbe superare i dieci anni. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.	

Or. en

Emendamento 329
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali*** di rimpatrio ***istituendo*** un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata ***di un divieto d'ingresso dovrebbe*** essere ***determinata*** alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e di norma non dovrebbe superare i ***dieci*** anni. ***Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.***	(20) ***Quando è emessa una decisione*** di rimpatrio***, gli Stati membri dovrebbero poter emettere anche*** un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. ***L'emissione di un divieto d'ingresso e*** la ***sua*** durata ***dovrebbero*** essere ***determinate*** alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e di norma ***la durata*** non dovrebbe superare i ***cinque*** anni.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 10.

Emendamento 330
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso ***e di norma non dovrebbe superare i dieci*** anni. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, ***potrebbe essere*** opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.	(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso ***ed essere di ameno sette*** anni***. Gli Stati membri possono anche imporre un divieto d'ingresso a vita***. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, ***è*** opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.

Or. en

Emendamento 331
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali*** di rimpatrio ***istituendo un divieto d'ingresso che proibisca***	(20) ***Per garantire la credibilità della politica*** di rimpatrio ***dell'Unione e offrire un forte deterrente contro l'inadempienza e il reingresso non autorizzato,*** un divieto

l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere ***determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e di norma non dovrebbe superare i dieci anni. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.***	d'ingresso dovrebbe essere ***una conseguenza sistematica nonché grave del soggiorno irregolare, con efficacia a livello dell'Unione. Il presente regolamento istituisce pertanto un sistema di durate minime obbligatorie, con un divieto di dieci anni per i casi più gravi, ad esempio quando in cui una persona si dia alla fuga o non cooperi, e un divieto di cinque anni per gli altri casi. Inoltre, per garantire una protezione a lungo termine contro le minacce più gravi, può essere imposto un divieto d'ingresso a vita nei confronti di cittadini di paesi terzi che rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale.***

Or. en

Emendamento 332
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere ***determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e di norma non dovrebbe superare i*** dieci anni. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, ***potrebbe essere*** opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.	(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere ***di*** dieci anni. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, ***è*** opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare***, pur non impedendo la rapida partenza del cittadino di paese terzo***.

Or. en

Emendamento 333
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso ***e di norma non dovrebbe superare i dieci anni***. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.	(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.

Or. en

Emendamento 334
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun	(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun

caso e di norma ***non*** dovrebbe superare i ***dieci*** anni. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.

caso e di norma dovrebbe superare i ***20*** anni. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.

Or. en

Emendamento 335
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso ***e di norma non dovrebbe superare i dieci anni***. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere ***opportuno*** imporre un divieto d'ingresso ***per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare***.	(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso***, comprese le considerazioni relative al diritto alla vita familiare***. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere ***controproducente*** imporre un divieto d'ingresso ***disincentivando il rimpatrio volontario***.

Or. en

Emendamento 336
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso ***e di norma non dovrebbe superare i dieci anni***. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.	(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso***, che può essere a vita,*** dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.

Or. fr

Emendamento 337
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951, una persona bisognosa di protezione internazionale non è tenuta a essere in possesso di documenti d'identità o di viaggio, né a entrare nel territorio attraverso canali regolari. Pertanto i divieti d'ingresso non dovrebbero essere mai imposti per il solo motivo del soggiorno irregolare di una persona. Tali misure rischiano di impedire l'accesso alla procedura di asilo alle persone bisognose di protezione internazionale e possono ostacolare l'esercizio del diritto a un ricorso effettivo. I divieti d'ingresso dovrebbero essere applicati solo a seguito di una valutazione

individuale approfondita e solo se strettamente necessario, tenendo conto delle circostanze personali, di considerazioni di tipo umanitario e del principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 338
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'***obbligo di ***lasciare il territorio. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro.*** I cittadini di paesi terzi ***che cooperano dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario, ma le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti***.	(21) ***Per garantire un sistema di rimpatrio rapido, credibile ed efficace, è opportuno che una decisione di rimpatrio imponga un*** obbligo di ***rimpatrio esecutivo. L'adempimento di tale obbligo dovrebbe essere facilitato principalmente mediante concessione di un periodo chiaramente definito per la partenza volontaria, che in linea di principio non dovrebbe superare i 30 giorni. Tuttavia, l'esperienza dimostra che*** i cittadini di paesi terzi ***provenienti da paesi designati paesi di origine sicuri presentano un rischio maggiore di fuga e di inadempienza, il che vanifica il processo di rimpatrio e impone un onere eccessivo ai sistemi nazionali. Per tale motivo, di norma, non dovrebbe essere concesso a tali persone un periodo per la partenza volontaria e la decisione di rimpatrio che le riguarda dovrebbe imporre loro di lasciare immediatamente il territorio. Quando viene concesso un periodo per la partenza volontaria ma questo non viene rispettato o quando viene ordinata una partenza immediata, il cittadino di paese terzo diventa oggetto di esecuzione tramite allontanamento. In questa fase possono essere applicate misure volte a impedirne la fuga, come alternative al trattenimento***

	o il trattenimento, onde garantire che il rimpatrio possa essere effettuato. Tuttavia, la possibilità per il cittadino di paese terzo di adempiere volontariamente l'obbligo di rimpatrio dovrebbe rimanere disponibile in tutte le fasi della procedura, anche dopo che egli sia divenuto oggetto di allontanamento.

Or. en

Emendamento 339
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I cittadini di paesi terzi ***possono*** essere rimpatriati con misure coercitive ***mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio***. ***Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario, ma le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.***	(21) I cittadini di paesi terzi ***non dovrebbero*** essere ***mai*** rimpatriati con misure coercitive ***in quanto ciò costituisce una violazione del diritto alla dignità***.

Or. en

Emendamento 340
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I cittadini di paesi terzi ***possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'***obbligo di lasciare il territorio***. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di*** rimpatrio volontario***, ma*** le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta ***la scadenza fissata*** per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate***. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti***.	(21) I cittadini di paesi terzi ***che non hanno rispettato l'***obbligo di lasciare il territorio ***o ai quali non è stato concesso un periodo per il*** rimpatrio volontario ***possono essere allontanati con misure coercitive.*** Le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta ***il periodo massimo fissato*** per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate***, nonché a prevenire movimenti secondari e rischi per la sicurezza. Se non vi sono motivi per ritenere che il rimpatrio volontario comprometta la finalità di una procedura di rimpatrio, i cittadini di paesi terzi che cooperano possono continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario***.

Or. en

Emendamento 341
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con ***misure coercitive mediante allontanamento, o con*** l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio***. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro.*** I cittadini di paesi terzi ***che cooperano*** dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario***, ma le norme rafforzate in***	(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio ***o, in alcuni casi limitati e come ultima ratio, mediante allontanamento.*** I cittadini di paesi terzi dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario. Le misure coercitive dovrebbero essere ***utilizzate solo come misura di ultima istanza e devono essere*** subordinate al rispetto dei principi

materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

Or. en

Emendamento 342
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero ***continuare a*** essere ***principalmente*** oggetto di rimpatrio volontario, ma le norme ***rafforzate*** in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate. ***Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.***	(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. ***A seconda delle circostanze del caso,*** i cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero ***poter*** essere oggetto di rimpatrio volontario ***o forzato***, ma ***occorre rafforzare*** le norme in materia di allontanamento***, che*** mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate.

Or. fr

Emendamento 343
Murielle Laurent

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati ***con misure coercitive*** mediante allontanamento, o con l'adempimento ***volontario*** dell'obbligo di lasciare il territorio. ***Per evitare lacune nel sistema*** è opportuno ***che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro***. I cittadini di paesi terzi ***che cooperano dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto*** di rimpatrio ***volontario, ma*** le norme ***rafforzate*** in materia di allontanamento ***mirano a garantire che chi*** non ***rispetta*** la scadenza fissata ***per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate***. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità ***e di efficacia*** per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.	(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati mediante allontanamento, o con l'***accettazione della decisione di rimpatrio e l'***adempimento dell'obbligo di lasciare il territorio. È opportuno ***continuare a dare priorità ad incoraggiare*** i cittadini di paesi terzi ***ad accettare la decisione*** di rimpatrio ***e ad adempiere l'obbligo di lasciare il territorio.*** Le norme in materia di allontanamento ***dovrebbero consentire l'allontanamento qualora il cittadino di paese terzo*** non ***rispetti*** la scadenza fissata per l'allontanamento***, a condizione che tale scadenza non sia stata prorogata dallo Stato membro***. Le misure coercitive dovrebbero essere ***una misura di ultima istanza ed essere sempre*** subordinate al rispetto dei principi di ***necessità e*** proporzionalità per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

Or. en

Motivazione

Allineamento agli emendamenti presentati per gli articoli 12 e 13.

Emendamento 344
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I cittadini di paesi terzi ***possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'***obbligo di lasciare il territorio***. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di***	(21) I cittadini di paesi terzi ***che non hanno rispettato l'***obbligo di lasciare il territorio ***o ai quali non è stato concesso un periodo per il*** rimpatrio volontario ***possono essere allontanati con misure coercitive.*** Le norme rafforzate in materia

rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario***, ma*** le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta ***la scadenza fissata*** per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate***. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti***.

di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta ***il periodo massimo fissato*** per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate***, nonché a prevenire movimenti secondari e rischi per la sicurezza. Se non vi sono motivi per ritenere che il rimpatrio volontario comprometta la finalità di una procedura di rimpatrio, i cittadini di paesi terzi che cooperano possono continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario***.

Or. en

Emendamento 345
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano ***dovrebbero continuare a*** essere ***principalmente*** oggetto di rimpatrio volontario, ma le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.	(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano ***possono*** essere oggetto di rimpatrio volontario, ma le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento ***o cessi di cooperare*** subisca conseguenze dirette e immediate. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

Or. en

Emendamento 346
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Nel caso in cui uno Stato membro scelga di attuare una politica di rimpatrio, che deve sempre essere di carattere volontario, è opportuno concedere per la partenza volontaria un periodo minimo di sei mesi. Si dovrebbe prevedere una proroga del periodo per la partenza volontaria da concedere in base alle circostanze specifiche del caso individuale, anche, tra l'altro, ai minori per concludere i loro studi, alle donne in gravidanza per partorire, alle vittime della tratta in attesa di giustizia nel corso del procedimento o ai malati con esigenze di assistenza sanitaria.

Or. en

Emendamento 347
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 ter) Al fine di sostenere i cittadini di paesi terzi che desiderano effettuare il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero disporre di programmi operativi che prevedano la gestione dei casi, assistenza e consulenza rafforzate per il rimpatrio, che dovrebbero comprendere un sostegno per la reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio,

	tenendo conto delle norme comuni per i programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione elaborate dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e approvate dal Consiglio. I programmi di rimpatrio volontario, rimpatrio volontario assistito e reintegrazione potrebbero consentire ai migranti un rimpatrio umano, dignitoso e basato sui diritti. Il rimpatrio volontario dovrebbe essere consentito in tutte le fasi della procedura.

Or. en

Emendamento 348
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano	***soppresso***

prontamente allontanati.

*[11] **Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).***

Or. en

Emendamento 349
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) ***Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11].*** Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono ***un pericolo*** per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere ***la norma***, e dovrebbe essere possibile ***derogare alle norme generali per*** imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di	(22) Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono ***una minaccia*** per la sicurezza ***interna***, l'allontanamento dovrebbe essere ***possibile senza concessione di un periodo per la partenza volontaria***, e dovrebbe essere possibile imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza ***di uno Stato membro*** siano prontamente allontanati.

trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza ***dell'Unione*** siano prontamente allontanati.

*[11] **Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).***

Or. en

Emendamento 350
Murielle Laurent

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare ***e segnalare*** i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e ***dovrebbe*** essere ***possibile derogare alle norme generali per imporre*** divieti d'ingresso più lunghi ***e*** periodi di trattenimento più lunghi ***come pure***	(22) ***Nel rispetto dei sistemi di giustizia penale degli Stati membri,*** sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza ***interna*** e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza ***interna***, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza ***interna***, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e ***possono*** essere ***imposti*** divieti d'ingresso più lunghi ***così come*** periodi di trattenimento più lunghi***, con l'obiettivo di***

derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che ***minacciano*** la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.	***garantire*** che coloro che ***costituiscono un pericolo per*** la sicurezza ***interna*** dell'Unione siano prontamente allontanati.
[11] Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).	[11] Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

Or. en

Motivazione

Allineamento linguistico agli emendamenti apportati al dispositivo, in particolare all'articolo 16.

Emendamento 351
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento ***di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio***[11]. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe	(22) Sono necessarie norme comuni ***di sostegno*** per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento ***prevista dal diritto nazionale nonché da opportuni accordi tra gli Stati membri***. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe

essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.

essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.

*[11] **Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).***

Or. en

Emendamento 352
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento ***di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]***. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la	(22) Sono necessarie norme comuni ***di sostegno*** per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento ***prevista dal diritto nazionale nonché da opportuni accordi tra gli Stati membri***. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la

sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.

sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.

[11] Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

Or. en

Emendamento 353
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Per i cittadini di paesi terzi che	(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Per i cittadini di paesi terzi che

costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso ***più lunghi*** e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.

costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso ***a vita*** e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.

[11] Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

[11] Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

Or. en

Emendamento 354
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Per i cittadini di paesi terzi che

Emendamento

(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di ***entrare o*** soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Per i cittadini di paesi terzi che

costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di ***appositi*** centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.	costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.
[11] Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).	[11] Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

Or. en

Emendamento 355
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Gli Stati membri dovrebbero stabilire nel loro diritto nazionale un elenco esaustivo di criteri specifici e oggettivi, compresa l'assenza di qualsiasi pressione fisica, psicologica o materiale, che garantiscono che un rimpatrio si svolga effettivamente su base volontaria. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dovrebbe elaborare orientamenti per sostenere gli Stati membri nella definizione e nell'applicazione di tali criteri.

Or. en

Emendamento 356
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 357
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 358
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni	(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni

per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le ***modalità di trasferimento***, le condizioni di soggiorno nel paese, ***le modalità in caso di successivo rimpatrio nel*** paese ***di origine,*** le conseguenze di eventuali violazioni ***o*** cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo***, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta***.

per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e***, in caso di allontanamento,*** il principio di non respingimento. ***Le carenze in relazione a parti specifiche del territorio del paese terzo o a categorie di persone identificabili non dovrebbero impedire la conclusione di tali accordi o intese, a condizione che sussistano garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei cittadini di paesi terzi interessati da tali accordi o intese.*** In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le ***procedure applicabili al rimpatrio***, le condizioni di soggiorno nel paese, ***gli obblighi del*** paese ***terzo e*** le conseguenze di eventuali violazioni ***dell'accordo o dell'intesa. Se prevede il successivo rimpatrio dal paese terzo, l'accordo o l'intesa dovrebbe inoltre stabilire le conseguenze nel caso in cui il successivo rimpatrio non sia possibile, gli obblighi e le responsabilità dello Stato membro o dell'UE e del paese terzo e le conseguenze di eventuali*** cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 359
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) ***Le nuove norme dovrebbero offrire agli*** Stati membri ***maggiori possibilità*** di effettuare i rimpatri verso paesi terzi ***mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a***	(23) ***Le possibilità per gli*** Stati membri di effettuare i rimpatri verso ***i*** paesi terzi ***di origine o di residenza abituale devono essere subordinate alla*** condizione che i paesi terzi interessati ***non solo abbiano firmato e ratificato la convenzione relativa allo status dei rifugiati e i suoi protocolli aggiuntivi, nonché altri trattati***

condizione che i paesi terzi interessati ***rispettino le norme*** internazionali in materia di diritti umani ***e il*** principio di non respingimento. ***In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.***

internazionali in materia di diritti umani***, ma dimostrino anche l'effettiva osservanza di tali obblighi, garantendo pienamente il rispetto del*** principio di non respingimento ***e la protezione delle persone interessate***.

Or. en

Emendamento 360
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. ***In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti***	(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire ***all'Unione europea e*** agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Or. en

Emendamento 361
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine***, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta***.	(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine.

Or. en

Emendamento 362
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri***, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento***. ***In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa***. ***Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.***	(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri. ***Le carenze in relazione a parti specifiche del territorio del paese terzo o a categorie di persone identificabili non dovrebbero impedire la conclusione di tali accordi o intese, a condizione che sussistano garanzie sufficienti per assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini di paesi terzi interessati da tali accordi o intese***.

Or. en

Emendamento 363
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi ***o intese*** con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo ***o l'intesa*** dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo ***o dell'intesa***. Tali accordi ***o intese*** costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.	(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo. Tali accordi costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. ***Considerato il maggiore rischio di danno sproporzionato, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali è necessario escludere dalla procedura di rimpatrio verso paesi terzi i minori non accompagnati, le famiglie con minori e le persone vulnerabili.***

Or. en

Emendamento 364
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi	(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi

mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi ***o intese con*** paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo ***o dell'intesa***. Tali accordi ***o intese costituiranno un'attuazione del*** diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.	mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi***, preferibilmente tra l'UE e*** paesi terzi***,*** in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo. Tali accordi ***dovrebbero garantire che qualsiasi struttura da realizzare nel quadro degli stessi nel paese interessato, nella quale soggiornino cittadini di paesi terzi, sia gestita dall'UE e sia di sua proprietà e come tale soggetta al*** diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Or. en

Emendamento 365
Charlie Weimers, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Al momento della conclusione di accordi o intese con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tali accordi o intese prima della loro applicazione provvisoria o, se precedente, della loro entrata in vigore. Qualora uno Stato

membro negozi un accordo o un'intesa con uno dei paesi terzi limitrofi dell'Unione, anche gli Stati membri che condividono una frontiera terrestre comune con tale paese terzo dovrebbero essere tenuti informati in merito ai negoziati, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi inosservanza del diritto dell'Unione e di rafforzare ulteriormente la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero potere, su base volontaria, tenere informati la Commissione e gli altri Stati membri in merito allo stato di avanzamento dei negoziati con un paese terzo relativi ad accordi o intese autorizzati dal presente regolamento, prima che le parti abbiano raggiunto un accordo definitivo, anche al fine di chiedere la valutazione della Commissione quanto alla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'accordo o dell'intesa previsti in corso di negoziazione.

Or. en

Emendamento 366
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) In caso di mancata cooperazione da parte di taluni paesi terzi ai fini della riammissione dei loro cittadini fermati in situazione irregolare e di assenza di un'effettiva cooperazione da parte di tali paesi terzi nella procedura di rimpatrio, gli Stati membri e l'Unione devono dare prova di solidarietà e possono adottare misure coercitive qualora persistano ostacoli quali misure

di ritorsione diplomatica, restrizioni in materia di visti, limitazioni alla cooperazione economica e riduzione degli aiuti allo sviluppo per garantire il rispetto degli obblighi di riammissione.

Or. fr

Emendamento 367
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tali accordi o intese prima della loro applicazione provvisoria o della loro entrata in vigore, garantendo trasparenza, consapevolezza operativa e coerenza con il diritto dell'Unione. Qualora i negoziati riguardino un paese terzo limitrofo, anche gli Stati membri che condividono una frontiera terrestre con tale paese dovrebbero essere tenuti informati, in linea con il principio di leale cooperazione e la necessità di un'azione coordinata alle frontiere esterne.

Or. en

Emendamento 368
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Per garantire un uso efficiente delle risorse nazionali e rafforzare il controllo amministrativo alle

	frontiere esterne, gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero concludere accordi con paesi terzi per la realizzazione di strutture che servano sia per il coordinamento delle operazioni di rimpatrio che per la registrazione o l'esame delle domande di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 369
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali. Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 370
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali. Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 371
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen ***mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche***, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi	(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno.

terzi privi del diritto di soggiorno ***e al rispetto dei diritti fondamentali***. ***Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.***

Or. en

Emendamento 372
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa ***su un'effettiva ed efficace*** applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali. ***Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.***	(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa ***sull'***applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 373
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione ***al*** rimpatrio ***effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno*** e al rispetto dei diritti fondamentali. Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.	(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione ***alla politica di*** rimpatrio e al rispetto dei diritti fondamentali ***nonché alla protezione dei dati***. Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze ***nell'applicazione dell'acquis di Schengen*** che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.

Or. en

Emendamento 374
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del	(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del

diritto di soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali. Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.	diritto di ***ingresso o*** soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali. Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.

Or. en

Emendamento 375
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Al fine di garantire il rispetto del diritto dell'UE e di quello internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali, in tutte le procedure che si svolgono nel contesto del rimpatrio, inclusa la procedura di rimpatrio alla frontiera, ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente che si applichi in particolare al rispetto del principio di non respingimento. Tale meccanismo dovrebbe essere dotato delle risorse e delle misure di salvaguardia necessarie per assicurarne l'indipendenza e dovrebbe coinvolgere, in particolare, i difensori civici nazionali e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compresi i meccanismi nazionali di prevenzione, nonché garantire la partecipazione di organizzazioni della società civile e difensori dei diritti umani pertinenti di livello nazionale e internazionale o quanto meno una stretta cooperazione con tali soggetti. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il meccanismo abbia pieno accesso alle persone, ai documenti e ai luoghi pertinenti affinché possa svolgere efficacemente i suoi compiti. Si dovrebbe

inoltre garantire che le accuse fondate di violazioni dei diritti fondamentali siano segnalate attraverso un sistema di denuncia riservato, sensibile alla dimensione di genere e alle specificità dei minori e siano gestite in modo efficace e senza indebito ritardo, per giungere, se del caso, all'individuazione dei responsabili e all'irrogazione di sanzioni nei loro confronti. L'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe fornire orientamenti generali e gli Stati membri possono chiedere il suo sostegno. Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe poter formulare raccomandazioni e pubblicare una relazione annuale e la sua esistenza non dovrebbe pregiudicare il monitoraggio dei diritti fondamentali effettuato dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Or. en

Emendamento 376
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Sono inoltre necessari meccanismi di monitoraggio indipendenti per garantire che i rimpatri e in particolare gli allontanamenti siano attuati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Per garantirne l'indipendenza, tali meccanismi possono ad esempio essere istituiti presso i difensori civici nazionali e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compresi i meccanismi nazionali di prevenzione istituiti nell'ambito dell'OPCAT, e possono coinvolgere organizzazioni internazionali e non governative pertinenti e organismi pubblici indipendenti dalle autorità. Gli Stati

	membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il rispettivo meccanismo di monitoraggio indipendente, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Or. en

Emendamento 377
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 378
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, ***compresi i suoi trascorsi***. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.	(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare ***delle possibilità di ricongiungimento famigliare,*** del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, ***in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani,*** nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, ***compreso il suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico***. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. ***Il rappresentante dovrebbe agire in piena indipendenza ed essere soggetto ad adeguati meccanismi di responsabilità e deve possedere le competenze necessarie per garantire che gli interessi del minore siano salvaguardati e che sia data adeguata risposta alle sue esigenze giuridiche, sociali, mediche e psicologiche durante l'intera procedura di rimpatrio. Il rappresentante dovrebbe anche poter accedere ai prestatori di assistenza legale.***

Or. en

Emendamento 379

Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. ***Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.***	(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Or. en

Emendamento 380
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'interesse superiore del minore ***dovrebbe costituire una*** considerazione ***preminente degli*** Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. ***Nel valutare in maniera individuale***	(25) L'interesse superiore del minore ***è preso in*** considerazione ***dagli*** Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. ***Nella*** procedura di rimpatrio ***si tiene conto delle particolari vulnerabilità dei***

l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.	***minori non accompagnati***.

Or. fr

Emendamento 381
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire ***una*** considerazione preminente degli Stati membri ***nell'applicazione delle procedure di rimpatrio***, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.	(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire ***la*** considerazione preminente degli Stati membri, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. ***Il rappresentante dovrebbe agire in piena indipendenza ed essere soggetto ad adeguati meccanismi di responsabilità e deve possedere le competenze necessarie per garantire che gli interessi del minore siano***

salvaguardati e che sia data adeguata risposta alle sue esigenze giuridiche, sociali, mediche e psicologiche durante l'intera procedura di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 382
Murielle Laurent

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. ***Nel*** valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore ***gli Stati membri dovrebbero tenere*** debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.	(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. ***Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di minori non accompagnati, gli Stati membri dovrebbero*** valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore ***tenendo*** debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Allineamento agli emendamenti all'articolo 20.

Emendamento 383

Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. ***Il minore*** non ***accompagnato dovrebbe*** essere ***guidato*** da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.	(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. ***I minori*** non ***accompagnati*** dovrebbero essere ***guidati*** da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 384
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) I diritti dei minori si applicano allo stesso modo ai minori non accompagnati e separati e ai minori all'interno delle famiglie. Nel caso delle famiglie, gli Stati membri dovrebbero rispettare e proteggere i diritti di ciascun minore, compreso il diritto alla vita privata e familiare, e dovrebbero tenere pienamente conto della sicurezza e del

benessere del minore all'interno della famiglia. Dovrebbero essere assicurate adeguate misure di assistenza e alloggio che consentano ai minori e alle famiglie di vivere insieme all'interno della comunità. I minori non dovrebbero essere separati dai genitori, in linea con i principi dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore. Il rimpatrio forzato dei minori non dovrebbe mai verificarsi. I minori e le famiglie dovrebbero ottenere una documentazione che confermi che sono sottoposti a una procedura in corso e non dovrebbero essere sottoposti a trattenimento. Ai minori e ai genitori dovrebbe essere garantito l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ad altri servizi essenziali.

Or. en

Emendamento 385
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Il numero significativo di cittadini di paesi terzi che arrivano senza documenti d'identità rappresenta una grande sfida per le procedure di accertamento dell'età. La concessione del beneficio del dubbio in tutti i casi, sebbene necessaria come garanzia iniziale, può compromettere la credibilità del sistema di rimpatrio se non è gestita correttamente. Per garantire che la protezione sia mirata efficacemente ai più vulnerabili, il presente regolamento introduce una distinzione tra "minore" (età inferiore ai 18 anni) e "bambino" (età inferiore ai 16 anni). Ciò consente all'Unione di applicare il massimo livello

di garanzie ai minori più piccoli, la cui vulnerabilità è maggiore, mantenendo in tal modo l'integrità delle procedure applicabili a tutte le persone che dichiarano di essere minori.

Or. en

Emendamento 386
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, ***è opportuno*** effettuare un accertamento dell'età. ***Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione***, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio***[12]***. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.	(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, ***si può*** effettuare un accertamento dell'età. ***Un cittadino di paese terzo che dichiari di avere un'età inferiore ai diciotto anni è considerato un minore e beneficia dei diritti e delle garanzie riconosciuti dal presente regolamento ai minori fino a quando l'accertamento anzidetto non ne determini l'età. Tale presunzione non si applica solo quando risulterebbe palesemente irragionevole alla luce di elementi di prova oggettivi e verificabili. Dato il margine di errore intrinseco di tutti i metodi di accertamento dell'età, qualsiasi incertezza circa l'esito della determinazione è risolta a favore del riconoscimento della persona come minore. Gli accertamenti multidisciplinari dell'età sono condotti in modo sicuro, sensibile alle specificità dei minori, a quelle di genere e culturali, assicurando il pieno rispetto della dignità umana, e i minori hanno il diritto di chiedere che gli esami siano condotti da una persona dello stesso sesso.*** È opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia

dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

*[12] **Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).***

Or. en

Emendamento 387
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, ***è opportuno*** effettuare un accertamento dell'età. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.	(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, ***si può*** effettuare un accertamento dell'età***. Un cittadino di paese terzo che dichiari di avere un'età inferiore ai diciotto anni è considerato un minore e beneficia dei diritti e delle garanzie riconosciute dalla presente direttiva ai minori fino a quando l'accertamento anzidetto non ne determini l'età***. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. ***Dato il margine di errore intrinseco di tutti i metodi di accertamento dell'età, qualsiasi incertezza circa l'esito della determinazione è risolta a favore del riconoscimento del cittadino di paese terzo come minore.***

[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

Or. en

Emendamento 388
Murielle Laurent

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.	(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore ***e l'accertamento dell'età non è già stato effettuato nell'ambito della procedura d'asilo***, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. ***Qualora il risultato di tale accertamento non permetta di trarre conclusioni sull'età del cittadino di paese terzo, le autorità competenti dovrebbero concludere che il cittadino di paese terzo è un minore.***

[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348,

[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348,

22.5.2024). 22.5.2024).

Or. en

Motivazione

Allineamento agli emendamenti all'articolo 20.

Emendamento 389
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. ***Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età*** gli Stati membri dovrebbero ***tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo***.	(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Gli Stati membri dovrebbero ***basarsi sugli accertamenti dell'età completati nell'ambito di procedure precedenti***.

[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

Or. en

Emendamento 390
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. ***Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età*** gli Stati membri ***dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo***.	(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Gli Stati membri ***si basano sugli accertamenti dell'età completati nell'ambito di procedure precedenti***.

[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

Or. en

Emendamento 391
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) ***Se sussistono*** dubbi sul fatto che ***il*** cittadino di paese terzo sia ***o meno*** un minore, è opportuno ***effettuare*** un accertamento dell'età. Affinché ***la migrazione*** sia ***gestita in modo*** coerente ***all'interno*** dell'Unione, è opportuno ***seguire la stessa procedura*** di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12].	(26) ***Nei casi in cui sussistano*** dubbi sul fatto che ***un*** cittadino di paese terzo sia un minore, è opportuno ***che gli Stati membri effettuino*** un accertamento dell'età. Affinché ***vi*** sia ***un approccio*** coerente ***e omogeneo in tutto il quadro*** dell'Unione ***in materia di migrazione e asilo***, è opportuno ***che, di norma, le procedure relative a tali accertamenti seguano il modello***

Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero ***tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo***.	***multidisciplinare*** di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]***. Tuttavia, affinché il presente regolamento rimanga adattabile ai progressi scientifici e tecnologici,*** gli Stati membri dovrebbero ***avere la flessibilità di prevedere nel loro diritto nazionale l'uso di altri metodi scientificamente convalidati, a condizione che tali metodi garantiscano un livello di accuratezza equivalente o superiore o siano più efficaci sotto il profilo dei costi***.
[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).	[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

Or. en

Emendamento 392
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età***. *Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348*** del ***Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.***	(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento ***medico*** dell'età***, compreso un esame osseo e dentale, per garantire una registrazione accurata dell'età*** del ***cittadino di paese terzo***.

[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

Or. en

Emendamento 393
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.	(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età***. Per evitare inutili duplicazioni e garantire la coerenza è opportuno tenere conto di qualsiasi precedente accertamento dell'età effettuato dalle autorità competenti***. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.
[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).	[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

Or. en

Emendamento 394
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione***, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.***	(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età***, anche con esami medici, ad esempio test di valutazione dell'età ossea, come previsto dal regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12],*** affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione.
[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).	***[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).***

Or. fr

Emendamento 395
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire ***chiare responsabilità*** per i	(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire ***chiari obblighi*** per i cittadini di

cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità ***in tutte le fasi della*** procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire ***le informazioni necessarie*** per ***preparare*** il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive e proporzionate***, tra cui,*** ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale***,*** il sequestro dei documenti di viaggio ***o la proroga della durata di un divieto d'ingresso***. ***Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.***

paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero ***avere l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e di*** cooperare con le autorità ***durante l'intera*** procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione ***delle autorità competenti e poter essere contattati da queste ultime e fornire tutte le informazioni pertinenti per la preparazione e l'esecuzione del rimpatrio. Ne consegue che dovrebbe ricadere in primo luogo sul cittadino di paese terzo la responsabilità di stabilire la sua identità e di ottenere*** e fornire ***i documenti di viaggio necessari*** per il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di ***lasciare il territorio*** e ***di*** cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive e proporzionate ***e le autorità competenti dovrebbero adottare le misure pertinenti per garantire il rimpatrio, anche attraverso misure investigative. I cittadini di paesi terzi che non possono essere allontanati, anche in virtù del principio di non respingimento o a causa della mancata cooperazione con le autorità competenti, non dovrebbero essere esclusi dall'imposizione degli obblighi generali, compresi gli obblighi di rimanere, risiedere e presentarsi alle autorità. Le conseguenze dovrebbero includere*** ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale ***o*** il sequestro dei documenti di viaggio.

Or. en

Emendamento 396
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*

(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire chiare responsabilità per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio***. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere*** a disposizione e ***fornire*** le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto ***degli*** obblighi ***di cooperazione*** dovrebbero essere imposte conseguenze effettive ***e*** proporzionate***, tra cui, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale***, il sequestro dei documenti di viaggio ***o la proroga della durata di un divieto d'ingresso***. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze ***del mancato rispetto di tali obblighi***.

(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire chiare responsabilità per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio***, anche rimanendo*** a disposizione e ***fornendo*** le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto di ***tali*** obblighi dovrebbero essere imposte conseguenze effettive***,*** proporzionate ***e dissuasive. In particolare***, il sequestro dei documenti ***d'identità o*** di viaggio ***è una misura necessaria per impedirne la distruzione o l'occultamento e per facilitare il processo di identificazione e dovrebbe quindi essere applicato sistematicamente, a condizione che la persona interessata ne riceva una copia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero mantenere la flessibilità di adottare misure o sanzioni amministrative aggiuntive nell'ambito del diritto nazionale per garantire l'effettiva esecuzione delle procedure di rimpatrio***. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze ***dell'inadempienza***.

Or. en

Emendamento 397
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire chiare responsabilità per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. I	(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire chiare responsabilità per i cittadini di paesi terzi***, nonché per i loro paesi di origine e di transito***. I cittadini di paesi terzi dovrebbero ***avere l'obbligo di***

cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive e ***proporzionate***, tra cui, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o la proroga della durata di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.	cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio***, pena l'applicazione di sanzioni***. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive e ***tangibili***, tra cui, ad esempio, la riduzione ***o l'eliminazione*** delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o la proroga della durata di un divieto d'ingresso***. I paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità durante la fase di riammissione, pena l'applicazione di sanzioni***. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.
	Or. fr

Emendamento 398
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) ***Per rendere più efficace la*** procedura di rimpatrio ***è opportuno stabilire chiare responsabilità per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive e*** proporzionate***, tra cui, ad***	(27) ***Le conseguenze derivanti da un'eventuale mancata cooperazione del cittadino di paese terzo nella*** procedura di rimpatrio ***devono sempre essere personalizzate,*** proporzionate ***e non discriminatorie, e non possono in nessun caso incidere sull'accesso ai diritti fondamentali***. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo***, in modo accessibile e comprensibile, in una lingua comprensibile alla persona interessata,*** delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi ***diritti,***

esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o la proroga della durata di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi ***e*** delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.

obblighi**,** delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi ***e delle possibili vie di ricorso e protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 399
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno ***stabilire chiare*** responsabilità ***per i*** cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione ***dovrebbero*** essere imposte conseguenze effettive e proporzionate***, tra cui, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o la proroga della durata di un divieto d'ingresso***. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.	(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno ***che*** le responsabilità ***dei*** cittadini di paesi terzi ***siano comunicate al cittadino di paese terzo in modo personalizzato onde garantire che la persona sia ben informata e in grado di impegnarsi nella procedura***. I cittadini di paesi terzi***, ove ne sia loro data la possibilità effettiva,*** dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto ***ripetuto e deliberato*** degli obblighi di cooperazione ***possono*** essere imposte conseguenze ***amministrative*** effettive e proporzionate ***sulla base di criteri chiaramente definiti e trasparenti***. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.

Or. en

Emendamento 400
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire ***chiare responsabilità*** per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive e proporzionate, tra cui, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o la proroga della durata di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.	(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire ***chiari obblighi*** per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive***, dissuasive*** e proporzionate, tra cui, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio***, la restrizione della libertà di circolazione*** o la proroga della durata di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.

Or. en

Emendamento 401
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire ***chiare responsabilità*** per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità ***in tutte le fasi della*** procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive ***e proporzionate***, tra cui, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse ***conformemente al diritto nazionale***, il sequestro dei documenti di viaggio ***o la proroga della durata*** di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, ***dei suoi*** obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.	(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire ***chiari obblighi*** per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero ***avere l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e di*** cooperare con le autorità ***durante l'intera*** procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione ***delle autorità competenti e poter essere contattati da queste ultime*** e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive, tra cui, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse, il sequestro dei documenti di viaggio ***e l'imposizione*** di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, ***nonché degli*** obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.

Or. en

Emendamento 402
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per ***rendere più efficace la procedura di*** rimpatrio è opportuno stabilire ***chiare*** responsabilità per ***i*** cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi ***della procedura di rimpatrio***. ***I cittadini di paesi terzi*** dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni ***necessarie per preparare il*** rimpatrio. In	(27) Per ***favorire un*** rimpatrio ***efficace, dignitoso e sostenibile*** è opportuno stabilire ***determinate*** responsabilità per ***gli stessi*** cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi ***oggetto di una decisione di rimpatrio*** dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi. ***Essi*** dovrebbero rimanere a disposizione e fornire ***tutte*** le informazioni ***in loro possesso che siano***

caso di ***mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero*** essere imposte ***conseguenze effettive e proporzionate***, tra cui, ad esempio, la ***riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o la*** proroga della durata di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo ***delle*** diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi ***obblighi*** e delle conseguenze ***del mancato rispetto*** di tali ***obblighi***.

rilevanti ai fini del rimpatrio. In caso di ***ripetuto rifiuto di collaborare con le autorità competenti, possono*** essere imposte ***alcune sanzioni***, tra cui, ad esempio, la proroga della durata di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare ***esaurientemente*** il cittadino di paese terzo ***di tutte le*** diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi ***diritti, compreso il diritto a un ricorso effettivo, delle sue responsabilità*** e delle ***possibili*** conseguenze ***della mancata accettazione*** di tali ***responsabilità***.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti presentati per gli articoli 21 e 22.

Emendamento 403
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Nei casi in cui nei confronti del cittadino di paese terzo sia disposto il rimpatrio forzato in una struttura al di fuori dell'UE istituita nel quadro di un accordo con un paese terzo, ciò dovrebbe essere specificato nella decisione di rimpatrio. Tale decisione dovrebbe inoltre indicare le modalità del soggiorno, compresi eventuali obblighi di restare a disposizione all'interno di un'area geografica, e del successivo rimpatrio. Le autorità competenti dovrebbero fornire al cittadino di paese terzo informazioni specifiche sui suoi diritti e obblighi in relazione alla procedura di rimpatrio verso, all'interno e da tali strutture. In qualsiasi momento durante il suo soggiorno nella struttura, il

cittadino di paese terzo dovrebbe avere la possibilità di tornare volontariamente in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 404
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) L'accertamento e la verifica affidabili dell'identità dei cittadini di paesi terzi costituiscono un caposaldo di un sistema di migrazione e rimpatrio ben gestito. In tale contesto, l'obbligo di fornire dati biometrici è essenziale per impedire l'uso di identità multiple o false. Tali pratiche possono compromettere gravemente l'integrità dei sistemi di asilo e rimpatrio dell'Unione, ad esempio consentendo a una persona di creare più fascicoli, imponendo in tal modo un onere amministrativo ingiustificato alle autorità nazionali, o consentendo a un cittadino di paese terzo di ostacolare o eludere un obbligo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 405
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) È necessario garantire che i cittadini di paesi terzi ricevano tutte le informazioni pertinenti sulla procedura di

rimpatrio in una lingua a loro comprensibile. In particolare, gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni tempestive e adeguate sulla procedura di rimpatrio, anche in relazione alle sue diverse fasi, alla concessione di un periodo per la partenza volontaria, alla possibilità di imporre il trattenimento, ai mezzi di ricorso disponibili e all'accesso a programmi che forniscono assistenza giuridica, logistica, finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura.

Or. en

Emendamento 406
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Gli obblighi e le misure non connessi al rimpatrio non rientrano nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. Al riguardo, l'articolo 21 e seguenti non incidono sulle disposizioni che disciplinano le conseguenze sulle prestazioni sociali previste dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 407
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Il presente regolamento non	***soppresso***

dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre, ove del caso, sanzioni penali conformemente al diritto penale nazionale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 408
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre, ove del caso, sanzioni penali conformemente al diritto penale nazionale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 409
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre, ove del caso, sanzioni penali conformemente al diritto penale nazionale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nessun articolo corrispondente nel testo.

Emendamento 410
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Conformemente alla direttiva 2009/52/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di meccanismi efficaci che consentano ai cittadini di paesi terzi di denunciare i datori di lavoro. Conformemente alla direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le vittime di reato ottengano informazioni, assistenza e protezione adeguate e siano in grado di partecipare ai procedimenti penali. A tal fine, nel quadro dei programmi nazionali in materia di rimpatrio dovrebbero essere istituiti adeguati meccanismi che garantiscano la portabilità della giustizia e l'accesso ai meccanismi di ricorso e che assicurino l'accesso alla giustizia per le questioni relative alle violazioni della direttiva 2009/52/CE o della direttiva 2012/29/UE durante l'intera procedura di rimpatrio, comprese le misure volte a garantire l'accesso alla giustizia dopo il rimpatrio in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 411
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria.	(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate***, in linea con il diritto a un ricorso effettivo***. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria. ***Tuttavia, per garantire l'efficienza e l'integrità della procedura di rimpatrio e prevenire abusi del sistema di assistenza legale, è opportuno prevedere limitazioni specifiche e ben definite a tale diritto. In particolare, se il ricorso è presentato da un cittadino di un paese designato sicuro o se il merito del ricorso è già stato esaminato con il supporto dell'assistenza legale in una procedura correlata, il fabbisogno di assistenza finanziata dallo Stato dovrebbe essere diminuito.***

Or. en

Emendamento 412
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione ***degli interessi*** delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, ***a chi non disponga di risorse sufficienti*** in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria.	(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione ***dei diritti*** delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria ***fatto salvo il diritto di porre restrizioni all'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali***.

La verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, del rispetto, da parte dello Stato membro, degli obblighi derivanti dal principio di non respingimento è possibile solo in relazione alle decisioni nelle quali viene valutato il rispetto di tale principio. Pertanto è solo nelle procedure giuridiche relative alla decisione di rimpatrio e/o alla decisione di allontanamento che l'autorità giudiziaria può verificare se lo Stato membro rispetta tale principio.

Or. en

Emendamento 413
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria.	(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria. ***L'autorità giudiziaria che esamina una decisione di rimpatrio svolge le sue funzioni indipendentemente dalla denominazione attribuitale dal diritto nazionale. L'organizzazione del sistema di ricorso, che comprende il numero di possibili mezzi di ricorso e le norme che disciplinano eventuali ulteriori ricorsi e il loro effetto sospensivo, rimane determinata dal diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 414

Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) ***Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso*** avverso le decisioni ***connesse al*** rimpatrio ***per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate***. ***È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria.***	(29) ***I ricorsi*** avverso le decisioni ***di*** rimpatrio ***sono soggetti al diritto nazionale dello Stato membro interessato***.

Or. en

Emendamento 415
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale***, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria***.	(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale ***a titolo gratuito in tutte le fasi della procedura***.

Or. en

Emendamento 416
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi ***non disponga di risorse sufficienti*** in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria.	(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi ***ne abbia diritto in virtù del diritto nazionale*** in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria.

Or. fr

Emendamento 417
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti ***in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria***.	(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale ***a titolo gratuito***, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti.

Or. en

Emendamento 418
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Per autorità giudiziaria si intende un'autorità che agisce in qualità di terzo rispetto all'autorità che ha

adottato la decisione oggetto della controversia. L'autorità dovrebbe svolgere funzioni giudiziarie e non è dirimente che sia riconosciuta come giudice ai sensi del diritto nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri a organizzare i rispettivi sistemi giudiziari nazionali e a stabilire il numero delle istanze di ricorso. Se il diritto nazionale prevede la possibilità di ricorrere nuovamente avverso una decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione, la procedura e l'effetto sospensivo di tali ricorsi dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e agli obblighi internazionali.

Or. en

Emendamento 419
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Al fine di scoraggiare i ricorsi manifestamente infondati o abusivi, le autorità giudiziarie dovrebbero avere la facoltà di pronunciarsi in via preliminare sul merito di un caso di ricorso e gli Stati membri dovrebbero prevedere il recupero delle spese per i casi giudizialmente accertati come abusivi o privi di prospettive concrete di successo.

Or. en

Emendamento 420
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 ter) Per la valutazione delle esigenze di protezione internazionale e del rischio di respingimento, il quadro giuridico specifico e appropriato di riferimento è il regolamento (UE) 2024/1348. Pertanto, qualora si applichi o sia stata applicata la procedura prevista da tale regolamento, si dovrebbe procedere a valutare il rispetto del principio di non respingimento esclusivamente all'interno di tale quadro. Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare la duplicazione delle valutazioni e la commistione delle procedure, è opportuno evitare che i ricorsi giurisdizionali a norma del presente regolamento fungano da meccanismo per riaprire contenziosi sulle domande di protezione già esaminate e respinte nell'ambito della procedura di asilo. Eventuali nuovi elementi o risultanze emersi dopo tale decisione dovrebbero essere sottoposti a valutazione mediante una domanda rinnovata a norma del regolamento (UE) 2024/1348, anziché attraverso i mezzi di ricorso previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 421
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47	***soppresso***

della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.

Or. en

Emendamento 422
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 423
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel	(30) Per rendere più efficaci ***e celeri*** le procedure di rimpatrio, garantendo nel

contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo ***sancito dall'articolo 47 della Carta***, è opportuno che le decisioni ***relative al rimpatrio*** siano ***impugnate per quanto possibile*** in un unico ***grado*** giudiziario. ***Le norme del presente regolamento riguardanti*** i ricorsi ***e l'***effetto sospensivo ***dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta***.	contempo il ***pieno*** rispetto del diritto a un ricorso effettivo, è ***necessario evitare la frammentazione delle impugnazioni giuridiche e prevenire indebiti ritardi dovuti a successivi ricorsi. Pertanto è*** opportuno che ***i ricorsi avverso*** le ***relative*** decisioni siano ***riuniti*** in un unico ***procedimento*** giudiziario. ***In particolare, qualora una decisione di rimpatrio sia emessa come conseguenza diretta del rigetto di una domanda di protezione internazionale, qualsiasi ricorso avverso la decisione di rimpatrio dovrebbe essere presentato insieme al ricorso avverso la decisione negativa in materia di asilo, garantendo un riesame giudiziario senza soluzione di continuità e prevenendo eventuali vuoti procedurali. Analogamente, in altri casi,*** i ricorsi ***avverso una decisione di rimpatrio ed eventuali misure connesse, quali un divieto di ingresso, dovrebbero essere esaminati congiuntamente dalla stessa autorità giudiziaria. È importante sottolineare che un siffatto ricorso non dovrebbe avere*** effetto sospensivo.
	Or. en

Emendamento 424
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, ***garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario.*** Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbero rispettare il diritto a	(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.

un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.

Or. en

Emendamento 425
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. ***Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.***	(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario.

Or. fr

Emendamento 426
Murielle Laurent

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio ***siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario***. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo	(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, ***nell'ottica di accelerare l'esame dei ricorsi e ridurre l'onere a carico delle autorità giudiziarie competenti,*** è opportuno che ***i ricorsi avverso*** le decisioni relative al rimpatrio ***abbiano effetto***

dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.	***sospensivo fino all'esito del ricorso***. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.

Or. en

Motivazione

Allineamento agli emendamenti all'articolo 28.

Emendamento 427
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) ***Per rendere più efficaci le procedure*** di rimpatrio***, garantendo nel contempo*** il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, ***è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e*** l'effetto sospensivo ***dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta***.	(30) ***La procedura*** di rimpatrio ***dovrebbe garantire*** il rispetto del ***principio di non respingimento e del*** diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, ***garantendo in tutti i casi l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi presentati avverso le decisioni che possono comportare il rimpatrio, al fine di prevenire il rischio di violazioni dei diritti fondamentali o il ritorno a situazioni di rischio per la vita***.

Or. en

Emendamento 428
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per rendere più efficaci le	(30) Per rendere più efficaci le

procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi ***e l'effetto sospensivo*** dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.	procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.

Or. en

Emendamento 429
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Al fine di garantire la rapidità e l'efficienza della procedura di rimpatrio ed evitare che le procedure di rimpatrio siano indebitamente rallentate da impugnazioni giuridiche successive o infondate contro le misure accessorie, è opportuno consentire agli Stati membri di razionalizzare i mezzi di ricorso disponibili. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere nel diritto nazionale che le misure specifiche imposte unicamente in conseguenza della mancata cooperazione non siano impugnabili separatamente.

Or. en

Emendamento 430
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) In casi individuali le autorità giudiziarie dovrebbero avere la facoltà di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio qualora sia a rischio il rispetto del principio di non respingimento e per altri motivi, su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio, qualora lo ritengano necessario.

Or. en

Emendamento 431
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 ter) È opportuno garantire l'assistenza legale a titolo gratuito. La legislazione nazionale dovrebbe stabilire le modalità di accesso all'assistenza legale gratuita.

Or. en

Emendamento 432
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli Stati membri dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per valutare, gestire e prevenire il rischio di fuga. Le norme comuni dovrebbero razionalizzare la valutazione di tale rischio nei casi individuali e cercare di aumentare il ricorso ad alternative	***soppresso***

efficienti al trattenimento negli Stati membri per gestire efficacemente il processo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 433
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli Stati membri dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per ***valutare, gestire e*** prevenire il rischio di fuga. Le norme comuni dovrebbero razionalizzare ***la valutazione di tale rischio nei casi individuali e cercare di aumentare*** il ricorso ***ad alternative efficienti*** al trattenimento negli Stati membri per gestire efficacemente il processo di rimpatrio.	(31) Gli Stati membri dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per ***garantire un rimpatrio rapido ed efficace, tra cui misure in conseguenza dell'inosservanza e incentivi a rispettare gli obblighi di lasciare il territorio e di cooperazione, nonché misure volte a*** prevenire il rischio di fuga. Le norme comuni***, senza limitare il diritto degli Stati membri di stabilire misure e criteri supplementari nel diritto nazionale,*** dovrebbero razionalizzare ***le prescrizioni in virtù dell'obbligo di cooperare e i criteri per determinare il rischio di fuga. Tali norme dovrebbero inoltre garantire*** il ricorso al trattenimento ***e alle alternative al trattenimento*** negli Stati membri per gestire efficacemente il processo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 434
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*

(31) Gli Stati membri dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per valutare, gestire e prevenire ***il rischio di*** fuga. Le norme comuni dovrebbero razionalizzare la valutazione ***di tale*** rischio nei casi individuali e ***cercare di*** aumentare il ricorso ad alternative efficienti al trattenimento negli Stati membri per gestire efficacemente il processo di rimpatrio.	(31) Gli Stati membri dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per valutare, gestire e prevenire ***la*** fuga. ***La fuga comprende azioni quali quella di lasciare il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo***. Le norme comuni dovrebbero razionalizzare la valutazione ***del*** rischio ***di fuga*** nei casi individuali e aumentare il ricorso ad alternative efficienti al trattenimento negli Stati membri per gestire efficacemente il processo di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Questo esempio di fuga dovrebbe figurare nei considerando anziché in una definizione.

Emendamento 435
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) ***Dovrebbe essere possibile*** imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio ***o*** costituisce ***un pericolo*** per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento***, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza***. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto	(32) ***Ai sensi del diritto internazionale ed europeo, comprese la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il trattenimento per finalità legate all'immigrazione deve essere imposto solo come misura di ultima istanza dopo aver preso in considerazione alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione dettagliata e personalizzata della necessità di trattenimento, e deve essere soggetto a un controllo giurisdizionale indipendente, rapido e periodico. Gli Stati membri possono pertanto*** imporre il trattenimento ***solo*** ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e

per un periodo il più breve possibile e non superare i ***24*** mesi. ***Qualora il diritto nazionale preveda*** il trattenimento ***di minori, l'***interesse superiore ***del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente***. ***È opportuno ricorrere a*** misure alternative ***al trattenimento***, meno coercitive***,*** quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio***,*** costituisce ***una minaccia*** per la sicurezza ***interna*** o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i ***sei*** mesi. ***I minori non devono essere trattenuti per motivi connessi al loro status di immigrazione o a quello dei loro genitori.*** Il trattenimento ***non è mai nel loro*** interesse superiore ***e deve essere evitato in tutte le situazioni, comprese quelle di emergenza***. ***Prima di disporre il trattenimento, devono essere valutate*** misure alternative, meno coercitive***; è opportuno ricorrere a tali misure alternative*** quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 436
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario***, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente*** allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo	(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario allo scopo di preparare il rimpatrio ***e l'allontanamento***. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza***,*** non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al

ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza ***o*** non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. ***Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i 24 mesi. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.***

trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza.

Or. en

Emendamento 437
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e	(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e

il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i 24 mesi. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ***ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***.

il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i 24 mesi. ***Il trattenimento dovrebbe essere riesaminato a intervalli regolari per verificare che continuino a sussisterne i motivi e che nessuna misura meno coercitiva possa conseguire gli obiettivi di preparazione del rimpatrio. Prima di disporre o prolungare il trattenimento, le autorità competenti dovrebbero registrare chiaramente i motivi per cui le misure alternative non possono garantire un rimpatrio efficace.*** Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente.

Or. en

Emendamento 438
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto ***anche*** di eventuali situazioni di vulnerabilità ***e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio***. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità	(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto ***in particolare*** di eventuali situazioni di vulnerabilità***. Per le persone vulnerabili e le famiglie con minori dovrebbero essere disponibili alternative al trattenimento, in quanto il trattenimento di tali persone nuoce alla loro salute fisica e mentale. In tali casi, le persone vulnerabili dovrebbero avere accesso a strutture specializzate in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche***. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese

dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i 24 mesi. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i 24 mesi. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 439
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Recital 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ***ove proporzionato e necessario***, a seguito di una valutazione individuale ***di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza***. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e	(32) ***Non*** dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ***a un cittadino di paese terzo solo sulla base del suo soggiorno irregolare. Se uno Stato membro decide comunque di ricorrere al trattenimento nel contesto del rimpatrio, tale misura, nel contesto del rimpatrio, dovrebbe essere utilizzata solo in mancanza di altra soluzione***, a seguito di una valutazione ***dettagliata e*** individuale ***e deve rispettare i principi di proporzionalità e di necessità per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti***. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare ***le***

il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare ***i 24 mesi. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore*** dovrebbe ***costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***.

quattro settimane. Esso dovrebbe ***essere soggetto a un controllo giurisdizionale indipendente, rapido e periodico***.

Or. en

Emendamento 440
Murielle Laurent

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ***ove*** proporzionato ***e necessario***, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento ***potrebbe essere imposto*** se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola ***o evita il*** rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o ***non rispetta gli*** obblighi inerenti alle alternative al trattenimento***, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza***. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i ***24*** mesi. ***Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori***, ***l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente.*** È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno	(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ***come misura di ultima istanza quando ciò sia necessario e*** proporzionato, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, ***gli Stati membri dovrebbero poter imporre*** il trattenimento se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola ***deliberatamente la procedura di*** rimpatrio o costituisce ***una minaccia*** per la sicurezza ***interna*** o ***in caso di ripetuto mancato rispetto degli*** obblighi inerenti alle alternative al trattenimento. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i ***12*** mesi. ***Ogni qualvolta possibile***, è opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive.

coercitive***, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***.

Or. en

Motivazione

Allineamento agli emendamenti all'articolo 29.

Emendamento 441
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) ***Dovrebbe essere possibile imporre*** il trattenimento ***ove proporzionato e necessario***, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità ***e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio***. A tale scopo, il trattenimento ***potrebbe*** essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i ***24 mesi***. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe ***costituire una*** considerazione ***preminente***. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	(32) Il trattenimento ***viene utilizzato quando è idoneo a favorire l'efficacia del rimpatrio***, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità ***eccezionale***. A tale scopo, il trattenimento ***deve*** essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non ***dovrebbe*** superare i ***36 mesi per i cittadini di paesi terzi che non costituiscono alcun rischio***. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe ***essere tenuto in*** considerazione. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ***e non ostacolano la procedura***

di rimpatrio.

Or. fr

Emendamento 442
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso***, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente*** allo scopo di preparare il rimpatrio. ***A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza.*** Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i ***24*** mesi***. Qualora il diritto nazionale preveda il*** trattenimento ***di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente***. È ***opportuno*** ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso allo scopo di preparare ***o di eseguire*** il rimpatrio. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e ***di norma*** non ***dovrebbe*** superare i ***48*** mesi ***in un determinato Stato membro. In caso di fuga in un altro Stato membro, i periodi di*** trattenimento ***precedenti non sono presi in considerazione nel calcolo del periodo massimo di trattenimento. I periodi di trattenimento ai sensi di altri regolamenti o di altre direttive non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del periodo massimo di trattenimento. Le esigenze particolari derivanti dalla valutazione della vulnerabilità dovrebbero essere affrontate durante il trattenimento***. È ***possibile*** ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 443
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso***, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente*** allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile ***e non superare i 24 mesi. Qualora il diritto nazionale preveda il*** trattenimento ***di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente***. ***È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.***	(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso allo scopo di preparare ***o di eseguire*** il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto***, per un periodo previsto dal diritto nazionale,*** se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile***. I periodi di*** trattenimento ***ai sensi di altri regolamenti o di altre direttive non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del periodo massimo di trattenimento***.

Or. en

Emendamento 444
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Al fine di garantire che gli Stati membri che scelgono di attuare una

politica di rimpatrio rispettino le garanzie in materia di diritti fondamentali, la presente direttiva dovrebbe impegnare gli Stati membri a prevedere alternative al trattenimento e stabilire motivi esaustivi e basati sui diritti per il trattenimento eccezionale di un cittadino di paese terzo nell'ambito di una procedura di rimpatrio ed escludere sistematicamente il trattenimento in luoghi chiusi. Il trattenimento non dovrebbe essere mai imposto alle persone vulnerabili. Poiché il trattenimento ha un particolare impatto nocivo sotto il profilo psicologico e fisico sui minori, sia non accompagnati che separati o con le loro famiglie, né essi né i loro genitori e i principali prestatori di cure che accompagnano i minori dovrebbero essere trattenuti. Il trattenimento non è mai nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 445
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Qualora il trattenimento sia stato mantenuto per un periodo di 48 mesi, lo Stato membro dovrebbe avere la possibilità, in determinate circostanze, di trattenere il cittadino di paese terzo per periodi aggiuntivi non superiori a 12 mesi, quando sussiste un rischio di fuga e quando è emersa una prospettiva ragionevole di allontanamento a causa di nuove informazioni significative. Il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per il periodo di tempo necessario.

Or. en

Emendamento 446
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo più lungo, purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 447
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo più lungo, purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 448
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo ***più lungo***, purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità.	(33) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo ***superiore a 24 mesi***, purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 449
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo più lungo, ***purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità***.	(33) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo più lungo, ***dato che i diritti e le libertà altrui dovrebbero essere prioritari ed essere protetti***.

Or. en

Emendamento 450
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*

(33) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. ***Dovrebbe*** pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo più lungo, purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità.	(33) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. ***Deve*** pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo più lungo, purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità.

Or. fr

Emendamento 451
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 452
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.	(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati***, se possibile,*** i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario. ***Le visite possono essere soggette ad autorizzazione e ad altre condizioni appropriate, compreso il rilascio preliminare di un appropriato nulla osta di sicurezza da parte di un'autorità competente conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri possono imporre limiti a tale accesso in virtù del diritto nazionale qualora tali limiti siano oggettivamente necessari per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro.***

Or. en

Emendamento 453
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo	(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo

conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.

conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. ***Ciò comprende la garanzia di poter mantenere i contatti con rappresentanti legali, familiari, autorità consolari e autorità competenti. Può tuttavia essere necessario che gli Stati membri subordinino tali visite a determinate condizioni, quali l'autorizzazione preventiva, o impongano limiti proporzionati.*** Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.

Or. en

Emendamento 454
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento ***o in apposite sezioni di altri centri***. ***Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.***	(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento.

Or. en

Emendamento 455
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe ***di norma*** avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. ***Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.***	(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe avvenire ***soltanto*** in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri.

Or. en

Emendamento 456
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale***, *tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti***	(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non

inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.

possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.

Or. fr

Emendamento 457
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I ***cittadini di paesi terzi*** che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.	(34) I ***rimpatriandi*** che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari ***e li ospiti in condizioni adeguate al loro status e alle loro esigenze***, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.

Or. en

Motivazione

Allineamento agli emendamenti all'articolo 34, paragrafo 1.

Emendamento 458

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento ***dovrebbe di norma*** avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri***.*** Qualora non possa predisporre una struttura ***che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a*** un istituto penitenziario.	(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento ***può*** avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri ***oppure,*** qualora ***uno Stato membro*** non possa predisporre una ***tale*** struttura, ***in*** un istituto penitenziario. ***I cittadini di paesi terzi che rappresentano un pericolo per la sicurezza possono essere sottoposti a misure di sicurezza rafforzate all'interno dei centri di trattenimento.***

Or. en

Emendamento 459
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale e non correlati al soggiorno irregolare del cittadino di paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 460
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) ***I motivi di*** trattenimento ***stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale e non correlati al soggiorno irregolare del*** cittadino di paese terzo.	(35) ***Il*** trattenimento ***di un*** cittadino di paese terzo ***dovrebbe essere consentito solo in circostanze eccezionali, quando ciò sia necessario e proporzionato, ed essere strettamente limitato ai casi in cui sussista un rischio di fuga di un individuo che costituisce una minaccia per la sicurezza grave, concreta, imminente e fondata su elementi di prova. Tale conclusione dovrebbe basarsi su una valutazione individuale delle circostanze specifiche del caso, effettuata utilizzando criteri oggettivi stabiliti dal diritto nazionale, e non dovrebbe mai essere presunta unicamente sulla base di un comportamento passato.***

Or. en

Emendamento 461
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale ***e non correlati al soggiorno irregolare del cittadino di paese terzo***.	(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 462
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale ***e non correlati al soggiorno irregolare del cittadino di paese terzo***.	(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 463
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento***,*** ***compresi quelli*** che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale e non correlati ***al soggiorno*** irregolare del cittadino di paese terzo.	(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale e non correlati ***alla presenza*** irregolare del cittadino di paese terzo ***nel territorio di uno Stato membro***.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla formulazione adottata in vari emendamenti in tutto il testo.

Emendamento 464
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale e non correlati al soggiorno irregolare del cittadino di paese terzo.	(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale e ***correlati o*** non correlati al soggiorno irregolare del cittadino di paese terzo.

Or. fr

Emendamento 465
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario. L'esistenza di tale obbligo è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione internazionale nella gestione della migrazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nessun articolo corrispondente nel dispositivo del testo. Questo considerando ha il tenore di un messaggio che si vuole inviare i paesi terzi. Non può essere questo lo scopo di un regolamento interno del diritto dell'Unione.

Emendamento 466
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario. L'esistenza di tale obbligo è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione internazionale nella gestione della migrazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sostituito in modo da garantire l'allineamento al meccanismo di cooperazione per il rimpatrio.

Emendamento 467
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario***.*** ***L'esistenza di tale obbligo è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli*** Stati ***nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della*** cooperazione ***internazionale nella gestione della migrazione***.	(36) L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario ***ed è previsto dalla convenzione dell'ICAO, allegato IX, capitolo 5, e stabilito nell'accordo di Samoa. Rimpatri efficaci sono possibili solo se gli*** Stati ***ottemperano all'obbligo di riammettere i propri cittadini. Pertanto gli Stati membri dipendono dalla*** cooperazione ***dei paesi terzi per poter eseguire rimpatri efficaci***. ***L'UE e gli Stati membri si avvalgono degli strumenti esistenti, quali l'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 e il sostegno di Frontex, per migliorare la cooperazione con i paesi terzi ove necessario.***

Or. en

Emendamento 468
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario. L'esistenza di tale obbligo è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione	(36) L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario. L'esistenza di tale obbligo è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione

internazionale nella gestione della migrazione.	internazionale nella gestione della migrazione. ***Qualsiasi Stato che contravvenga a tale obbligo di riammissione può pertanto essere esposto a ritorsioni da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.***

Or. fr

Emendamento 469
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) ***L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale.*** Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è ***considerato*** un principio del diritto internazionale consuetudinario. L'esistenza di tale obbligo è ***ulteriormente dimostrata*** dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione internazionale ***nella gestione della migrazione***.	(36) Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è un principio del diritto internazionale consuetudinario ***e del diritto internazionale dei diritti umani***. L'esistenza di tale obbligo è ***rispecchiata*** dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione internazionale.

Or. en

Emendamento 470
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) ***L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta***	(36) Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio

un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario. ***L'esistenza di tale obbligo è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di*** riammissione***, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione internazionale nella gestione della migrazione***.	del diritto internazionale consuetudinario. ***Tuttavia la cooperazione in materia di*** riammissione ***dei cittadini di paesi terzi non dovrebbe trasformarsi in una condizione per il sostegno offerto dall'UE in altri ambiti della politica esterna, tra cui la politica estera, la politica in materia di visti, di sviluppo o commerciale, né dovrebbe comportare pressioni sui governi di paesi terzi affinché accettino persone che non sono loro cittadini***.

Or. en

Emendamento 471
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Un approccio sistematico e coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 472
Mary Khan

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Un approccio sistematico e coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.	(37) Un approccio sistematico e coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio. ***Quando la cooperazione dei paesi terzi non è adeguata, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure appropriate.***

Or. en

Emendamento 473
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Un approccio sistematico e coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente ***rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in***	(37) Un approccio sistematico e coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente ***contribuisce attualmente al basso tasso*** di rimpatrio. Le decisioni di

materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite ***da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la*** presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.

rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite dalla presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 474
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Un approccio ***sistematico e*** coordinato in materia di riammissione ***tra gli*** Stati membri ***è fondamentale per*** agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere ***sistematicamente*** seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.	(37) Un approccio ***maggiormente*** coordinato in materia di riammissione ***da parte degli*** Stati membri ***può*** agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. ***Nei casi in cui non sia possibile un rimpatrio accettato,*** le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.

Or. en

Motivazione

Coerente con gli emendamenti presentati per l'articolo 36.

Emendamento 475
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Un approccio ***sistematico e*** coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.	(37) Un approccio coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa***, ove del caso,*** la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 476
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) ***Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la coerenza dell'approccio dell'Unione*** è opportuno garantire la trasparenza ***e il coordinamento*** dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli	(38) È opportuno garantire la trasparenza dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione.

strumenti di riammissione. ***Perché i rimpatri siano efficaci, la comunicazione con le entità competenti dei paesi terzi ai fini della procedura di riammissione non dovrebbe equivalere al riconoscimento diplomatico delle medesime entità.***

Or. en

Emendamento 477
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la coerenza dell'approccio dell'Unione è opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione. Perché i rimpatri siano efficaci, la comunicazione con le entità competenti dei paesi terzi ai fini della procedura di riammissione non dovrebbe equivalere al riconoscimento diplomatico delle medesime entità.	(38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la coerenza dell'approccio dell'Unione è opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione. ***In quest'ottica, le misure adottate a livello dell'UE, come le misure coordinate di ritorsione diplomatica, le restrizioni in materia di visti o le sanzioni economiche, si rivelerebbero più efficaci di singole iniziative degli Stati membri, in quanto un cittadino respinto da uno Stato può ancora ottenere un visto in un altro Stato membro e beneficiare quindi della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen.*** Perché i rimpatri siano efficaci, la comunicazione con le entità competenti dei paesi terzi ai fini della procedura di riammissione non dovrebbe equivalere al riconoscimento diplomatico delle medesime entità.

Or. fr

Emendamento 478
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la coerenza dell'approccio dell'Unione è opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione. ***Perché i rimpatri siano efficaci, la comunicazione con le entità competenti dei paesi terzi ai fini della procedura di riammissione non dovrebbe equivalere al riconoscimento diplomatico delle medesime entità.***	(38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la coerenza dell'approccio dell'Unione è opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione.

Or. en

Emendamento 479
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la coerenza dell'approccio dell'Unione è	(38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la coerenza dell'approccio dell'Unione è

opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione. ***Perché i rimpatri siano efficaci, la comunicazione con le entità competenti dei paesi terzi ai fini della procedura di riammissione non dovrebbe equivalere al riconoscimento diplomatico delle medesime entità.***	opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione.

Or. en

Motivazione

Allineamento con la soppressione dell'articolo 37.

Emendamento 480
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) ***L'efficacia delle procedure di rimpatrio si basa sull'efficienza della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri.*** Lo scambio di informazioni, compresa la condivisione di dati sull'identità e sulla cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e sui loro documenti di viaggio e di altre informazioni pertinenti, dovrebbe basarsi su norme chiare, comprese quelle stabilite nel regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. Tali norme dovrebbero rispettare i principi della protezione dei dati e i diritti della persona interessata, garantendo che le informazioni siano esatte e utilizzate unicamente ai fini del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e siano protette dall'accesso, dalla divulgazione e dall'uso non autorizzati.	(39) Lo scambio di informazioni, compresa la condivisione di dati sull'identità e sulla cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e sui loro documenti di viaggio e di altre informazioni pertinenti, dovrebbe basarsi su norme chiare, comprese quelle stabilite nel regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. Tali norme dovrebbero rispettare i principi della protezione dei dati e i diritti della persona interessata, garantendo che le informazioni siano esatte e utilizzate unicamente ai fini del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e siano protette dall'accesso, dalla divulgazione e dall'uso non autorizzati.

[13] Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj).

[13] Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj).

Or. en